periodico
omologato
DCOER0975
Posteitaliane

Review

TeamSystem Review

Periodico di informazione fiscale

n. 219

Poste Italiane S.p.A.
Spedizione in abbonamento postale D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 N.46), art. 1, comma 1, DGB Pesaro

In collaborazione con

Euroconference

TeamSystem®

POLYEDRO®

La migliore tecnologia, da qualunque lato la guardi

Dall'esperienza e dalla ricerca TeamSystem nasce **POLYEDRO**, **la tecnologia esclusiva che d'ora in poi troverai in ogni singolo modulo del sistema di gestione**, dalla contabilità all'archiviazione digitale, dalla gestione del personale a quella del magazzino.

La nuova piattaforma web nativa ha dato vita ad un'offerta innovativa per Professionisti e Aziende.
LYNFA e ALYANTE, due prodotti di ultima generazione: un'evoluzione naturale che migliora la flessibilità e semplicità di utilizzo di ogni applicazione, consentendo di lavorare in mobilità su smartphone, tablet e notebook: così puoi fare tutto in meno tempo e ovunque vuoi.
Un nuovo ambiente, nuovi strumenti, un nuovo modo di lavorare. Con l'affidabilità e la solidità di sempre.

Grazie alla tecnologia innovativa di POLYEDRO, TeamSystem si conferma leader in Italia e punto di riferimento nel settore dei software gestionali.

Sei caratteristiche fanno di POLYEDRO una tecnologia solida, ma molto flessibile:
1. USER EXPERIENCE: è così semplice che ti sembra di usarlo da sempre.
2. MOBILITÀ: usa le applicazioni via Web e mobile, dove e quando ne hai bisogno.
3. PRODUTTIVITÀ: strumenti per organizzare il lavoro, collaborare e risparmiare tempo.
4. MODULARITÀ: un set di applicazioni che crescono con te, affidabili e integrate.
5. WORKFLOW: lo strumento che ti guida e fa scorrere meglio il tuo lavoro.
6. CLOUD: riduce costi e rischi di gestione.

www.teamsystem.com

TeamSystem®

TeamSystem Review
Periodico di informazione fiscale

Editrice TeamSystem
Sede: Via Yuri Gagarin, 205 - 61122 Pesaro
Direttore Responsabile: Sergio Pellegrino
Reg. Trib. Pesaro n° 426/96

Redazione:
Euroconference Editoria
S.E. o O.

Riproduzione vietata

Stampa: Bieffe - Recanati (MC)

Sommario

Osservatorio di prassi

Chiarimenti sul visto di conformità per 730 e altre dichiarazioni **2**

Schede operative

Il rendiconto finanziario consolidato: tecnica di redazione **3**

La fatturazione delle operazioni soggette a *reverse charge* **11**

Il *reverse charge* e la dichiarazione annuale Iva **15**

Il nuovo ravvedimento operoso **22**

Scadenzario

Scadenze del mese di aprile **27**

Chiarimenti sul visto di conformità per 730 e altre dichiarazioni

L'Agenzia delle Entrate con la Circolare n.7/E offre una "pratica bussola" per Caf, dottori commercialisti e consulenti del lavoro in tema di visto di conformità, che oltre a fornire delucidazioni, riprende anche i principali contenuti dei documenti di prassi già emanati.

In primo luogo viene ricordato che per l'esercizio della facoltà di rilasciare il visto di conformità sulla dichiarazione 730 (che non sussiste, in questo caso, per i periti ed esperti iscritti negli elenchi delle CCIAA), i professionisti devono presentare alla propria Direzione regionale una preventiva comunicazione e devono già essere abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni.
Alla comunicazione da presentare alla Direzione regionale deve essere allegata, tra le altre documentazioni, anche la copia integrale della polizza assicurativa di cui all'art.22 D.M. n. 164/1999, disposizione modificata a decorrere dal 13.12.2014 con la previsione dell'innalzamento a tre milioni di euro della soglia del massimale e dell'estensione della garanzia, nel caso di visto infedele, al pagamento di una somma pari alle imposte, interessi e sanzioni che sarebbero stati richiesti al contribuente a seguito del controllo formale, ove l'errore non sia imputabile a dolo o colpa grave del contribuente. La polizza deve garantire la totale copertura degli eventuali danni subiti dal contribuente, dallo Stato o altro ente, senza franchigie o scoperti, anche per i cinque anni successivi alla scadenza del contratto. Tali modifiche sono richieste prima dell'apposizione del visto (quindi anche sulle polizze non ancora scadute all'entrata in vigore del decreto), integrando la polizza con la previsione esplicita della copertura del nuovo rischio, relativo al rilascio di visto infedele, previsto dall'art. 39 del D.Lgs. n. 241/1997. In materia di controlli da effettuare ai fini del rilascio del visto l'Agenzia richiama i chiarimenti delle CC.MM. n. 134/E/1999, n. 57/E/2009, n. 28/E/2014 e n. 32/E/2014 e quanto previsto dall'art. 2 del D.M. n. 164/1999. L'unica esclusione da responsabilità espressamente prevista è relativa alla verifica della veridicità della dichiarazione sostitutiva attestante la sussistenza dei requisiti soggettivi normativamente previsti per la fruizione delle detrazioni d'imposta e delle deduzioni dal reddito, che il professionista è tenuto ad acquisire dal contribuente. Al fine dell'imminente invio delle dichiarazioni Iva, invece, viene semplicemente richiamato quanto esplicitato dalla C.M. n. 32/E/2014 e dalla C.M. n. 57/E/2009.
Per quanto concerne i profili di responsabilità per l'apposizione del visto, come ben precisato dalla norma e nel corso dei precedenti interventi dell'Agenzia delle entrate, è ribadito nella Circolare che se i modelli 730 (modificati o no) vengono presentati tramite professionisti abilitati o Caf, il controllo formale viene eseguito nei loro confronti, rimanendo sul contribuente solo il controllo sulla sussistenza delle condizioni soggettive per detrazioni, deduzioni e agevolazioni. Tuttavia, tali previsioni riguardano tutti i 730 inviati, anche quelli presentati con le modalità ordinarie (non precompilati).
La responsabilità sussiste per gli errori commessi in sede di controlli finalizzati all'apposizione del visto, e comporta il pagamento di un importo corrispondente alla somma dell'imposta, degli interessi e della sanzione, nella misura del 30%, che sarebbe stata richiesta al contribuente. Pertanto, se il Caf o il professionista riscontrano errori sul visto, l'unica maniera per limitare la responsabilità al pagamento delle sole sanzioni (e ridotte a un ottavo del minimo), è avvisare il contribuente dell'errore e presentare una dichiarazione rettificativa entro il 10 novembre dell'anno di invio, anche senza il consenso di quest'ultimo.
Per le violazioni più gravi o ripetute,(sia nella compilazione delle dichiarazioni, o per l'assenza di requisiti oggettivi e soggettivi negli intermediari, in caso di attività svolta in assenza di comunicazione preventiva, fino alla generica locuzione di "commissione di reati finanziari"), infine, è attribuita all'Agenzia delle entrate la possibilità di sospendere la facoltà di rilasciare il visto di conformità, o l'asseverazione, per un periodo da uno a tre anni, fino alla revoca dell'abilitazione.

Il rendiconto finanziario consolidato: tecnica di redazione

Con l'approvazione dei rinnovati Principi Contabili dell'Oic – Organismo Italiano di Contabilità, avvenuta nel corso del 2014, è stato anche dedicato uno specifico principio alla redazione del rendiconto finanziario (Oic 10 – Il Rendiconto Finanziario) che detta le linee guida per la redazione di tale prospetto. I nuovi principi richiedono la presentazione del rendiconto finanziario per completare il set di informazioni necessarie per fornire un'informazione di bilancio completa e in accordo con le norme civilistiche in materia di bilancio. La redazione del rendiconto finanziario richiede un'attenta analisi degli eventi avvenuti nell'esercizio per fornirne la corretta rappresentazione in termini di flussi finanziari. Un caso particolare che si presenta con una certa frequenza e che richiede un ulteriore approfondimento è quello della rappresentazione nel rendiconto finanziario consolidato degli effetti della variazione dell'area di consolidamento a seguito di un'operazione di acquisizione di una partecipazione di controllo, ovvero del deconsolidamento a seguito di cessione di partecipazione.

Come noto, il rendiconto finanziario è un documento di sintesi e di raccordo tra le variazioni intervenute nel corso dell'esercizio nel patrimonio aziendale e la dinamica finanziaria – ovvero la capacità dell'impresa di generare flussi finanziari - ottenuto dalla rielaborazione dei dati patrimoniali ed economici del bilancio.
Il dato finale di sintesi rappresentato dal rendiconto finanziario è costituito dalla variazione delle disponibilità liquide nel corso dell'esercizio, cui contribuiscono i flussi di tutte le aree gestionali. Al suo interno si espongono i flussi di cassa, intesi come entrate e uscite, che si sono manifestati nell'esercizio raggruppati per aree gestionali.
La rilevanza della presentazione della dinamica finanziaria nel bilancio d'esercizio è riferibile anche al bilancio consolidato, per il quale l'Oic 17, al paragrafo 147, raccomanda la redazione del Rendiconto Finanziario Consolidato, rimandando al principio Oic 10 - Il Rendiconto Finanziario per quanto riguarda la disciplina contabile e gli schemi da adottare.

Contenuto e struttura del Rendiconto Finanziario Consolidato
Il rendiconto finanziario nella struttura adottata dall'Oic 10 presenta i flussi finanziari manifestatisi nell'esercizio distinguendoli nelle seguenti tre tipologie:
1. flussi finanziari derivanti da gestione reddituale;
2. flussi finanziari derivanti da attività di investimento;
3. flussi finanziari derivanti da attività finanziaria.

La somma algebrica dei flussi finanziari di ciascuna categoria rappresenta la variazione netta (incremento o decremento) delle disponibilità liquide avvenuta nel corso dell'esercizio. La stessa struttura si ripropone per il rendiconto finanziario consolidato, per il quale però è necessario tenere conto nella sua costruzione, che:
a) i flussi finanziari infragruppo devono essere elisi;
b) la variazione dell'area di consolidamento per effetto dell'entrata o dell'uscita di una società controllata nel corso dell'esercizio si riflette nel rendiconto finanziario di gruppo includendo i flussi finanziari della controllata oggetto di variazione per lo stesso periodo per il quale il Conto economico del gruppo comprende il risultato economico della controllata.

Inoltre, l'Oic 10 prevede espressamente che "*il flusso finanziario derivante dal corrispettivo pagato/incassato per l'acquisizione e la cessione di una società controllata è presentato distintamente nell'attività di investimento, al netto delle disponibilità liquide acquisite o dismesse come parte dell'operazione. Di conseguenza la società rettifica la variazione nel valore delle singole attività /*

passività intervenuta con l'operazione di acquisizione o cessione della società controllata".
Vediamo di seguito un esempio di costruzione del rendiconto finanziario consolidato dato il caso di variazione dell'area di consolidamento per effetto dell'acquisizione di una nuova controllata.

Esemplificazione e tecnica di costruzione del rendiconto finanziario consolidato

Consideriamo l'ipotesi che la società capogruppo holding abbia acquistato nel corso dell'esercizio x+1 le seguenti partecipazioni:

SOCIETÀ CONTROLLANTE	SOCIETÀ PARTECIPATA	% DI POSSESSO (A)	VALORE DI CARICO (B)	VALORE DEL PN (C)	VALORE DEL PN PER IL GRUPPO (AxC)	DIFFERENZE DI CONSOLIDAMENTO (in migliaia di euro)			
						Positive	Negative	Motivazione	Voce di bilancio
Holding	*Newco 1*	100%	445	247	247	198	-	Avviamento	Differenza di consolidamento
Holding	*Newco 2*	100%	1.731	2.473	2.473	-	- 742	Buon affare	Riserva di consolidamento
Holding	Delta	30%	297	1.071	321	-	- 25	Perdite future	F.do di consol. Rischi e oneri futuri

e che lo Stato patrimoniale sia stato predisposto secondo le modalità evidenziate nella tabella seguente, già riclassificato per consentire una più agevole costruzione del rendiconto finanziario, così come il Conto economico consolidato.

Stato Patrimoniale al 31 12 X+1

(in migliaia di euro)	*HOLDING*	*NEWCO 1*	*NEWCO 2*	AGGREG.	Scritture di consolidamento DARE	Scritture di consolidamento AVERE	Consolidato
Attività							
Disponibilità liquide	7.170	12	865	8.048	0	0	8.048
Crediti verso clienti BT	38.808	10	24.725	63.543	0	0	63.543
Ratei e riscontri attivi	25	0	0	25	0	0	25
Liquidità immediate e differite	46.003	22	25.590	71.616	0	0	71.616
Rimanenze	26.456	0	22.253	48.708	0	0	48.708
Attività a breve	72.459	22	47.843	120.324	0	0	120.324
Immobilizzazioni materiali nette	4.945	618	902	6.466	0	0	6.466
Differenza da consolidamento	0	0	0	0	198	(40)	158
Partecipazioni	2.473	0	0	2.473	25	(2.176)	321
Attività immobilizzate	7.418	618	902	8.938	223	(2.215)	6.945
Totale attivo	79.877	640	48.745	129.262	223	(2.215)	127.269
Passività	0	0	0		0	0	
Debiti verso banche BT	25.467	12	0	25.479	0	0	25.479
Quota corrente mutui passivi	124	0	0	124	0	0	124
Debiti verso fornitori BT per forniture d'esercizio	4.426	232	45.618	50.276	0	0	50.276
Debiti tributari	1.335	25	37	1.397	0	0	1.397
Ratei e riscontri passivi	124	0	0	124	0	0	124
Passività a breve termine	31.475	270	45.655	77.399	0	0	77.399
Mutui passivi	618	0	0	618	0	0	618
TFR e Quiescenza	519	124	618	1.261	0	0	1.261
Fondo di consolidamento rischi ed oneri futuri	0	0	0	0	0	25	25

Passività a medio e lungo termine	1.137	124	618	1.879	0	25	1.904
Capitale sociale	27.198	247	2.473	29.917	(2.720)	0	27.198
Riserva legale e statutaria	247	0	0	247	0	0	247
Riserva di consolidamento	0	0	0	0	0	742	742
Utile dell'esercizio	19.820	0	0	19.820	(40)	0	19.780
Patrimonio netto	47.264	247	2.473	49.984	(2.760)	742	47.967
Totale passivo	79.877	640	48.745	129.262	(2.760)	766	127.269

Conto economico consolidato

(in migliaia di euro)		31 12 x +1
Ricavi di vendita e delle prestazioni di servizi		86.538
Altri ricavi - plusvalenze da cessione cespiti		25
Variazione rimanenze materie prime e merci		3.857
Valore della produzione (A)		90.419
		0
Acquisti materie prime e merci		(66.758)
Costi del personale		(865)
Accantonamento per TFR		(74)
Ammortamento immobilizzazioni materiali		(371)
Ammortamento differenza di consolidamento		(40)
Accantonamento per sval.crediti		(495)
Oneri diversi di gestione		(766)
Costi della produzione		(69.368)
		0
Differenza A - B		21.051
Oneri finanziari		(297)
Proventi finanziari		386
Risultato *ante* imposte		21.140
Oneri tributari		(1.360)
Utile netto		19.780

Il bilancio consolidato che precede ha recepito le seguenti scritture di consolidamento riferite alla variazione dell'area di consolidamento:

a) Consolidamento integrale delle società Newco1 e Newco2:

Partecipazioni		2.176
Riserva di consolidamento società *Newco2*		742
Differenza di consolidamento società *Newco1*	198	
Capitale Sociale	2.720	

b) Valutazione a Equity Method del Patrimonio netto della società Delta

Partecipazioni	25	
Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri		25

c) Ammortamento differenza di consolidamento su società Newco1

Ammortamento Differenza di consolidamento	40	
Differenza di consolidamento società *Newco1*		40

Tutto ciò premesso, la predisposizione del Rendiconto Finanziario Consolidato presuppone l'eliminazione delle attività e delle passività relative alle partecipazioni significative acquisite nell'esercizio. L'Oic 17 richiede espressamente che i dati patrimoniali, economici e finanziari relativi alle variazioni dell'area di consolidamento devono essere riflessi nel bilancio consolidato a partire dalla data in cui si acquisisce (o si cede) il controllo: ciò richiede che sia disponibile un bilancio completo alla data, o prossimo alla data di acquisto della partecipazione. Per semplicità nell'esempio proposto le partecipazioni si intendono acquisite all'inizio dell'esercizio).
L'acquisto della partecipazione in Newco2 è considerato significativo e viene quindi esposto nel Rendiconto Finanziario Consolidato – in ossequio a quanto previsto dall'Oic 10 – distintamente tra le attività di investimento al netto delle disponibilità liquide acquisite con la partecipazione stessa. L'acquisto della partecipazione in Newco1 non è invece significativo e sarà opportunamente trattato tenuto conto degli effetti del suo consolidamento.
Il foglio di lavoro per la costruzione del rendiconto finanziario consolidato sarà, quindi, così costruito:

(in migliaia di euro)	Consolidato 31 12 x+1	Consolidato 31 12 x	Differenza lorda	Eliminazione att e pass di *Newco2**	Differenza lorda dopo eliminazione
ATTIVITÀ					
Disponibilità liquide	8.048	4.203	3.845		3.845
Crediti verso clienti BT	63.543	26.085	37.458	24.725	12.733
Ratei e riscontri attivi	25	49	(25)	0	(25)
Liquidità immediate e differite	71.616	30.338	41.278	24.725	16.553
Rimanenza	48.708	1.484	47.225	22.253	24.972
Attività a breve	120.324	31.821	88.503	46.978	41.526
Immobilizzazioni materiali nette	6.466	5.106	1.360	902	457
Differenze da consolidamento	158	0	158	0	158
Partecipazioni	321	0	321	(865)	1.187
Attività immobilizzate	6.945	5.106	1.840	37	1.802
Totale attivo	127.269	36.927	90.343	47.015	43.328
PASSIVITÀ					
Debiti verso banche BT	25.479	4.945	20.534	0	20.534
Quota corrente mutui passivi	124	0	124	0	124
Debiti verso fornitori BT	50.276	1.805	48.471	45.618	2.853
Debiti tributari	1.397	1.854	(457)	37	(495)
Ratei e riscontri passivi	124	185	(62)	0	(62)
Passività a breve termine	77.399	8.790	68.609	45.655	22.955
Mutui passivi	618	0	618	0	618
TFR	1.261	581	680	618	62
Fondo consolidamento oneri futuri	25	0	25	0	25
Passività a medio e lungo termine	1.904	581	1.323	618	705
Capitale sociale	27.198	26.851	346	0	346
Riserva legale e statutaria	247	198	49	0	49
Riserva di consolidamento	742	0	742	742	0
Utile di esercizio	19.780	507	19.273	0	19.273
Patrimonio netto	47.967	27.556	20.410	742	19.669
Totale passivo e netto	127.269	36.927	90.343	47.015	43.328

(*) Saldi desunti dallo stato patrimoniale di Newco due alla data di acquisto

Al fine di poter procedere ad una corretta stesura del rendiconto finanziario consolidato è altresì opportuno procedere ad analizzare le principali differenze lorde – al netto dello storno delle attivi-

tà e passività di Newco2 - al fine di esplicitarne correttamente gli effetti sulla variabile chiave del rendiconto finanziario, ovvero la variazione delle disponibilità liquide.
La tabella che segue riassume le movimentazioni intervenute nelle principali voci dello stato patrimoniale e che spiegano la genesi delle differenze rilevate dopo aver segregato dalle differenze "lorde" l'effetto derivante dal primo consolidamento della società Newco2.

(in migliaia di Euro)	SALDI AL 31/12/X	INCREMENTI	DECREMENTI	SALDI AL 31/12/X+1	Differenze Lorde	RETTIFICHE PER STORNO *NEWCO2*	Diff. Come da foglio di lavoro
Immobilizzazioni Materiali	5.847	1.854	- 247	7.455	1.607	- 902	705
Fondi Ammortamento	742	371	- 124	989	247	-	247
Immobilizzazioni Materiali Nette	5.106	1.484	- 124	6.466	1.360	- 902	457
Partecipazioni	-	321	-	321	321	865	1.187
Differenze di consolidamento	-	198	- 40	158	158	-	158
Mutui passivi	-	742	- 124	618	618	-	618
Fondo consolidamento rischi e oneri futuri	-	25	-	25	25	-	25
TFR	581	692	- 12	1.261	680	- 618	62

Immobilizzazioni materiali

La tabella evidenzia come per la voce in oggetto il Gruppo abbia avuto una uscita finanziaria per complessivi 952 euro, dati dalla differenza tra la spese per gli acquisti dell'esercizio (1.854 euro) e il valore dei cespiti consolidati dalla controllata Newco2 (per 902 euro).
Il fondo ammortamento si incrementa per la quota dell'esercizio, pari a 371 euro (movimento non monetario che andrà sommato all'utile netto nel rendiconto finanziario).
Nel corso dell'esercizio si sono registrate inoltre delle dismissioni di cespiti che hanno generato le seguenti movimentazioni contabili:

- incasso del provento da dismissione per 148 euro (valore evidenziato nel rendiconto finanziario come flusso in entrata);
- storno del valore di carico per 247 euro e del relativo fondo ammortamento cumulato per 124 euro;
- rilevazione contabile di una plusvalenza di 25 euro (valore evidenziato nel rendiconto finanziario con segno (-) nella sezione dei flussi finanziari da gestione reddituale).

Partecipazioni

L'investimento per la partecipata Newco2 – stornata dal consolidamento - ai fini del rendiconto finanziario viene esposta per l'ammontare pagato al netto delle sue disponibilità liquide, pari quindi a 865 euro, come risulta sinteticamente dalla seguente tabella di riconciliazione, che andrà anche allegata in calce al rendiconto finanziario:

Attività	
Disponibilità liquide	865
Crediti verso clienti a BT	24.725
Rimanenze	22.253
Immobilizzazioni materiali e immateriali	902
Passività	
Debiti verso fornitori a BT	(45.618)
Debiti tributari	(37)

TFR	(618)
PATRIMONIO NETTO ACQUISITO	2.473
COSTO DI ACQUISTO	1.731
a dedurre: disponibilità liquide	(865)
COSTO D'ACQUISTO AL NETTO DELLE DISPONIBILITÀ LIQUIDE	865

L'investimento nella partecipata Delta evidenziato nel Rendiconto Finanziario Consolidato coincide con l'ammontare pagato per l'acquisto, paria 297 euro, senza tenere conto della scrittura di consolidamento per l'adeguamento al metodo del patrimonio netto (Equity Method).

Tfr

La voce è trattata nel rendiconto finanziario separatamente nella voce "Accantonamenti ai fondi" per 74 euro, pari alla differenza tre 692 euro di incremento "consolidato" al netto dello storno per la rettifica di *Newco2* per 618 euro. Il flusso in uscita corrisposto, pari a 12 euro, è ricompreso nel rendiconto nella voce "utilizzo dei fondi".

Mutui passivi

Le variazioni intervenute nella voce in oggetto hanno riguardato l'accensione di un nuovo mutuo per 742 euro, che rappresenta un flusso finanziario in entrata, evidenziato nel rendiconto finanziario tra le attività di finanziamento.
Non ha riflessi, invece, sul rendiconto finanziario il passaggio tra le passività a breve della quota corrente dei mutui passivi.

Patrimonio netto consolidato

Le variazioni intervenute nella voce in oggetto sono riassunte nello schema qui riportato:

(in migliaia di euro)	CAPITALE SOCIALE	RISERVA LEGALE E STATUTARIA	RISERVA DI CONSOLIDAMENTO	RISULTATO DI ESERCIZIO	PN CONSOLIDATO
SALDO AL 31 12 X	26.851	198	-	507	27.556
Destinazione risultato d'esercizio:	-	-	-	-	-
- a dividendo	-	-	-	(457)	(457)
- a riserva	-	49	-	(49)	-
Riserva di consolidamento	-	-	-	-	-
su partecipate acquisite nell'esercizio	-	-	742	-	742
Aumento Capitale Sociale	346	-	-	-	346
Utile consolidato	-	-	-	19.780	19.780
SALDO AL 31 12 X+1	27.198	247	742	19.780	47.967

Si evidenziano, tra i flussi di cassa in uscita, il pagamento di dividendi per 457 euro e tra i flussi di cassa in entrata l'aumento del capitale sociale per 346 euro.
Ai fini della predisposizione del rendiconto finanziario consolidato occorrerà considerare il risultato consolidato pari a 19.780 euro, mentre la riserva di consolidamento non avrà impatti essendo stata rettificata a seguito dello storno delle poste contabili della controllata *Newco2*.
A questo punto ci sono tutti gli elementi utili per poter procedere alla compilazione del rendiconto, secondo lo schema proposto dall'Oic 10, costruito con il metodo indiretto.

RENDICONTO FINANZIARIO (in migliaia di euro)	x+1
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale	
Utile (perdita) dell'esercizio	19.780
Imposte sul reddito	1.360
Interessi passivi/(interessi attivi)	(89)
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	(25)
1. Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito,	
interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	21.026
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel	
capitale circolante netto:	
Accantonamenti ai fondi [Sval.crediti per 495 euro+ TFR per KE 74]	569
Ammortamenti delle immobilizzazioni	371
Ammortamenti delle differenze di consolidamento	40
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN	22.005
Variazioni del capitale circolante netto:	
Decremento/(incremento) delle rimanenze	(24.972)
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti	(13.228)
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	2.853
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	25
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	(62)
Altre variazioni del capitale circolante netto [deb.trib.ri]	(495)
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN	(13.873)
Altre rettifiche:	
Interessi incassati/(pagati)	89
(Imposte sul reddito pagate)	(1.360)
Utilizzo dei fondi [TFR]	(12)
4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche	(15.156)
Flusso finanziario della gestione reddituale (A)	(15.156)
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento	
Immobilizzazioni materiali	
(Investimenti)	(952)
Prezzo di realizzo disinvestimenti	148
Immobilizzazioni finanziarie	
(Investimenti) – [acq. 30% di Delta - consolidata ad *Equity*]	(297)
Acquisizione o cessione di società controllate o di rami d'azienda al netto	
delle disponibilità liquide	(865)
Variazione differenza da consolidamento	(198)
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(2.163)
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento	
Mezzi di terzi	
Incremento debiti a breve verso banche	20.534
Accensione finanziamenti	742
Mezzi propri	
Aumento di capitale a pagamento	346

Dividendi (e acconti su dividendi) pagati	(457)
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	21.165
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	3.845
Disponibilità liquide al 1 gennaio 200X+1	4.203
Disponibilità liquide al 31 dicembre 200X+1	8.048

Al rendiconto finanziario sarà allegato il seguente schema che riassume le attività e passività più significative di *Newco2*:

Attività	
Disponibilità liquide	865
Crediti verso clienti a BT	24.725
Rimanenze	22.253
Immobilizzazioni materiali e immateriali	902
Passività	
Debiti verso fornitori a BT	(45.618)
Debiti tributari	(37)
TFR	(618)
PATRIMONIO NETTO ACQUISITO	2.473
COSTO DI ACQUISTO	1.731
a dedurre: disponibilità liquide	(865)
COSTI DI ACQUISTO AL NETTO DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE	865

Informazioni in calce al rendiconto finanziario

Al fine di migliorare l'informativa finanziaria, così come previsto anche dallo IAS 7, il documento Oic 10 prevede che vengano evidenziate in calce al rendiconto finanziario, se rilevanti:

a) le componenti delle disponibilità liquide e una riconciliazione dei valori del rendiconto finanziario con le voci equivalenti esposte nello stato patrimoniale;
b) l'ammontare dei saldi significativi di disponibilità liquide che non sono liberamente utilizzabili dalla società o dal gruppo con indicazione delle circostanze in base alle quali tali importi non sono utilizzabili (es. restrizioni legali che rendono i saldi non utilizzabili; vincoli a garanzia di una società del gruppo; vincoli da parte della legislazione valutaria del Paese ove opera una controllata, etc.).

La fatturazione delle operazioni soggette a *reverse charge*

L'attuale secondo comma dell'art.17 d.P.R. n.633/72 prevede, in capo al soggetto passivo stabilito in Italia, l'obbligo di integrare la fattura che ha ricevuto dal fornitore/prestatore UE per tutti gli acquisti di beni/servizi territorialmente rilevanti in Italia. Diversamente, in caso di acquisto di beni o servizi territorialmente rilevanti in Italia da fornitori stabiliti in Paesi extra-UE, rimane fermo l'obbligo, in capo al cessionario/committente nazionale, di emissione dell'autofattura. La Risoluzione n.21/E/15 ha ribadito il divieto di emissione della fattura da parte della posizione Iva italiana del fornitore non residente (rappresentante fiscale o identificazione diretta), precisando che, ai fini della procedura di integrazione e di registrazione prevista nell'ipotesi in cui il fornitore sia stabilito in altro Paese UE, è necessario che la fattura sia emessa direttamente dal soggetto estero. Per le operazioni territorialmente rilevanti in Italia, poste in essere – in qualità di soggetto Iva – dal cessionario/committente italiano, l'art.17, co.2 d.P.R. n.633/72 prevede l'applicazione obbligatoria del reverse charge.

Procedure di integrazione e di autofatturazione

Nell'ordinamento nazionale, la traslazione dell'obbligo d'imposta in capo al cliente italiano, soggetto d'imposta, si concretizza con l'applicazione, in via alternativa:

- della procedura di integrazione e di registrazione già prevista per gli acquisti intracomunitari di beni, quando il cedente/prestatore non residente è stabilito in altro Paese membro dell'Unione europea;
- della procedura di autofatturazione, quando il cedente/prestatore non residente è stabilito in un Paese non appartenente all'Unione europea.

Fornitore non residente comunitario

Nella disciplina in vigore fino a tutto il 2012, l'imposta doveva essere assolta dal cessionario/committente italiano mediante la procedura di integrazione e di registrazione prevista dagli artt.46 e 47 D.L. n.331/93, esclusivamente per le prestazioni di servizi "generiche", di cui all'art.7-*ter* d.P.R. n.633/72, effettuate da un operatore comunitario nei confronti di un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato[1].

Dal 2013, per effetto delle novità introdotte dalla L. n.228/12 (Legge di Stabilità 2013), la medesima procedura di assolvimento dell'imposta si applica sia alle cessioni di beni (diverse dagli acquisti intracomunitari che sono oggetto di una specifica disciplina), sia a tutte le prestazioni di servizi, anche non "generiche", rese da un soggetto passivo comunitario nel territorio della Stato.

Dal 2013, quindi, il cessionario/committente nazionale deve[2]:

- numerare la fattura del fornitore comunitario e integrarla con l'indicazione del controvalore in euro del corrispettivo e degli altri elementi che concorrono a formare la base imponibile dell'operazione espressi in valuta estera, nonché dell'ammontare dell'Iva, calcolata secondo l'aliquota applicabile[3];
- annotare la fattura, come sopra integrata, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura, e con riferimento al mese precedente, distintamente nel registro delle fatture emesse (di cui all'art.23 d.P.R. n.633/72), secondo l'ordine della numerazione, con l'indicazione anche del corrispettivo dell'operazione espresso in valuta estera[4];

[1] Cfr. Circolare n. 35/E/12 (par.3.1).
[2] Cfr. Circolare n.12/13 (Cap. IV, par. 2).
[3] Cfr. art. 46, co.1 D.L. n.331/93.
[4] Cfr. art.47, co.1 D.L. n.331/93.

- annotare la stessa fattura integrata, distintamente, anche nel registro degli acquisti (di cui all'art.25 d.P.R. n.633/72), al fine di esercitare la detrazione eventualmente spettante[5]. In particolare, la fattura potrà essere annotata, ai sensi dell'art.19, co.1 d.P.R. n.633/72, a partire dal mese in cui l'imposta diviene esigibile e fino alla scadenza del termine della dichiarazione annuale relativa al secondo anno in cui l'imposta è divenuta esigibile[6];
- emettere autofattura entro il giorno 15 del terzo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, nel caso di mancata ricezione della fattura del fornitore comunitario entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, annotando il documento entro il termine di emissione e con riferimento al mese precedente[7].

Per effetto delle modifiche richiamate, valgono anche con riferimento ai servizi diversi da quelli "generici" i chiarimenti resi nella Circolare n.35/E/12, laddove è stato precisato che la fattura emessa dal prestatore comunitario non residente può essere assunta come indice dell'effettuazione dell'operazione, cui va ricondotta l'esigibilità dell'imposta, che deve essere assolta dal committente italiano, a prescindere dall'effettuazione del pagamento.

Fornitore non residente extracomunitario

Dal 2013, la procedura di autofatturazione resta obbligatoria quando il cedente/prestatore è stabilito in un Paese *extra*-UE.

In particolare:

- per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi non "generici", l'autofattura deve essere emessa nel momento di effettuazione dell'operazione ed annotata[8]:
  1. nel registro delle fatture emesse entro 15 giorni e con riferimento alla data di emissione;
  2. nel registro degli acquisti anteriormente alla liquidazione periodica o alla dichiarazione annuale nella quale viene esercitata la detrazione;
- per le prestazioni di servizi "generici", l'autofattura deve essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione[9] ed annotata[10]:
  1. nel registro delle fatture emesse entro il termine di emissione, ma con riferimento al mese di effettuazione dell'operazione;
  2. nel registro degli acquisti anteriormente alla liquidazione periodica o alla dichiarazione annuale nella quale viene esercitata la detrazione.

Limiti all'utilizzo della posizione Iva italiana del fornitore non residente

L'obbligo generalizzato di *reverse charge* per le operazioni territorialmente rilevanti in Italia implica che l'Iva deve essere applicata dal cessionario/committente anche quando il cedente/prestatore non residente sia identificato in Italia direttamente o per mezzo di un proprio rappresentante fiscale.

In questo senso si è espressa più volte la stessa Amministrazione finanziaria, come per esempio nella Circolare n.37/E/11 (par. 4.2), in cui l'Agenzia delle Entrate ha precisato che, dal 2010, l'Iva relativa a tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi territorialmente rilevanti ai fini dell'imposta in Italia - rese da soggetti non residenti (ad eccezione di quelle rese per il tramite di una stabile organizzazione in Italia) - deve sempre essere assolta dal cessionario/committente, quando questi sia un soggetto passivo stabilito in Italia, mediante l'applicazione del meccanismo del *reverse charge*, ancorché il cedente/prestatore sia identificato ai fini Iva in Italia tramite identificazione diretta o rappresentante fiscale[11].

[5] Cfr. art. 47, co.1 D.L. n.331/93.
[6] Cfr. Circolare n. 37/11 (par. 4.3).
[7] Cfr. artt. 46, co.5, e 47 co.1, D.L. n.331/93.
[8] Cfr. artt. 23, co.1, e 25, co.1 d.P.R. n.633/72.
[9] Cfr. art. 21, co.4, lett. d), d.P.R. n. 633/72.
[10] Cfr. artt.23, co.1, e 25, co.1 d.P.R. n.633/72.
[11] Nello stesso senso, anche la Risoluzione n.89/E/10, nonché le Circolari n.36/E/10 (Parte II, risposta 31) e n.14/E/10 (par.1).

Consegna diretta e indiretta dei beni al cliente italiano

Si consideri il caso di una società stabilita in un altro Paese membro dell'Unione europea, che vende beni in Italia ai propri clienti, titolari di partita Iva. Gli obblighi Iva variano a seconda della modalità di consegna dei beni ai clienti italiani, che può essere:

- diretta, se i beni vengono consegnati direttamente dalla società non residente ai clienti;
- indiretta, se i beni vengono consegnati ai clienti per il tramite della posizione Iva italiana della società non residente (identificazione diretta, *ex* art.35-*ter* d.P.R. n.633/72, oppure rappresentante fiscale), cioè previa acquisizione intracomunitaria.

Ipotizzando che il fornitore estero si sia identificato ai fini Iva in Italia, indifferentemente attraverso una delle due possibilità previste dalla normativa (identificazione diretta o rappresentante fiscale), si osserva che – nella prima ipotesi contemplata (consegna diretta) – la posizione Iva italiana non può essere utilizzata ai fini della cessione, con la conseguenza che la società non residente, pur essendo identificata in Italia, non è tenuta ad alcun obbligo.

Nello specifico, nell'operazione in esame, la società estera non deve, attraverso la propria posizione Iva:

- né emettere fattura con addebito dell'Iva;
- né presentare i modelli Intrastat.

Come, infatti, precedentemente ricordato, dal 1° gennaio 2010 è stato ampliato l'ambito applicativo del *reverse charge*. In particolare:

- fino a tutto il 2009, per le operazioni in esame, il sistema dell'inversione contabile era facoltativo, in quanto – in via prioritaria, seppure non obbligatoria – il soggetto non residente identificato in Italia doveva utilizzare tale posizione Iva per fatturare, con addebito dell'imposta, le cessioni/prestazioni territorialmente rilevanti;
- dal 2010, a seguito della generalizzazione delle ipotesi di *reverse charge* "obbligatorio", il cliente italiano, se soggetto passivo, assume sempre la qualifica di debitore d'imposta, per cui al fornitore non residente è precluso l'addebito del tributo per il tramite della propria posizione Iva.

In definitiva, nell'ipotesi di consegna diretta, la partita Iva italiana della società non residente non può addebitare l'imposta ai clienti e non deve neppure presentare gli elenchi riepilogativi degli scambi intracomunitari.

Resta inteso che, per i beni ceduti trasportati/spediti in Italia a partire da un altro Paese membro:

- il fornitore comunitario effettua una cessione intracomunitaria, non imponibile Iva, per la quale deve presentare, nel proprio Paese, il modello Intra 1-*bis*;
- il cliente italiano, corrispondentemente, effettua un acquisto intracomunitario, imponibile Iva, soggetto alla procedura di integrazione e di registrazione di cui agli artt.46 e 47 D.L. n.331/93, per il quale deve presentare il modello Intra 2-*bis*.

Nella seconda ipotesi contemplata (consegna indiretta), occorre richiamare le indicazioni fornite dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n.36/10 (Parte II, par.31), in base alle quali:

- la posizione Iva italiana effettua un acquisto intracomunitario ai sensi dell'art.38, co.3, lett.b), D.L. n.331/93, relativo a beni trasferiti "senza vendita" ed a "se stessi" da un altro Paese membro verso l'Italia, rispetto al quale deve essere presentato il modello Intra 2-*bis*;
- il cliente italiano, a seguito del proprio acquisto, applica il sistema del *reverse charge* di cui all'art.17, co.2, d.P.R. n.633/72, cioè – nel caso in esame – la procedura di integrazione e di registrazione prevista per gli acquisti intracomunitari.

In conclusione, anche in quest'ultima ipotesi, in cui la cessione viene posta in essere previa acquisizione intracomunitaria da parte della posizione Iva italiana, la generalizzazione dell'obbligo di *reverse charge* esclude l'addebito dell'imposta al cliente; quest'ultimo, peraltro, effettuando un acquisto interno e non intracomunitario, non dovrà presentare il modello Intra 2-*bis*, così come il fornitore estero, per il tramite della posizione Iva italiana, non dovrà presentare il modello Intra 1-*bis*.

Emissione della fattura da parte del fornitore non residente

L'Amministrazione finanziaria ha precisato che, per le operazioni soggette a *reverse charge* da parte del cessionario/committente, soggetto d'imposta, il cedente/prestatore non residente non può

emettere fattura tramite la propria posizione Iva italiana[12].
Nell'occasione, è stato tuttavia consentito che, in relazione ad una cessione interna, il rappresentante fiscale di un soggetto estero possa - per proprie esigenze - emettere nei confronti del cliente italiano un documento non rilevante ai fini Iva, con indicazione della circostanza che l'imposta afferente tale operazione verrà assolta dal cliente stesso.
Questa indicazione è stata confermata dalla Risoluzione n.21/E/15, secondo la quale il documento emesso con partita Iva italiana dal rappresentante fiscale di un soggetto passivo estero residente o meno nell'Unione europea, per una cessione effettuata nei confronti di un soggetto passivo residente in Italia, è da considerare non rilevante come fattura ai fini Iva.
Ne consegue che, al suo posto, il cliente italiano deve richiedere che la fattura sia emessa direttamente dal fornitore estero, in quanto è sulla base di questo documento che occorre applicare la procedura di integrazione e di registrazione prevista dall'art.17, co.2 D.L. n.331/93.

> Va da sé, pertanto, che – in caso di mancata ricezione della fattura del fornitore comunitario entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione – il cliente italiano dovrà emettere autofattura entro il giorno 15 del terzo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione ed annotarla entro il termine di emissione e con riferimento al mese precedente.

Obblighi Iva per le operazioni territorialmente rilevanti in altro Paese

Nell'ipotesi speculare, in cui il cedente/prestatore italiano effettui operazioni territorialmente rilevanti in altro Paese (UE o *extra*-UE), è dato osservare che, ai fini della fatturazione delle operazioni extraterritoriali, la L. n.228/12 (Legge di Stabilità 2013) ha introdotto, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2013, il nuovo art.21, co.6-*bis*, d.P.R. n.633/72.
In base alla nuova disposizione, i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato emettono la fattura anche per le tipologie di operazioni sottoelencate quando non sono soggette a Iva ai sensi degli artt. da 7 a 7-*septies* d.P.R. n.633/72:

- cessioni di beni e prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui all'art.10, co.1, nn. 1) - 4) e 9), d.P.R. n.633/72, effettuate nei confronti di un soggetto passivo che è debitore dell'imposta in un altro Stato membro dell'Unione europea (lett. a);
- cessioni di beni e prestazioni di servizi che si considerano effettuate fuori dell'Unione europea (lett. b).

Per tali operazioni, la fattura, oltre all'eventuale specificazione della relativa norma comunitaria o nazionale, deve riportare l'annotazione:

- "inversione contabile", per le cessioni e prestazioni, diverse da quelle di cui all'art.10, co.1, nn. 1) - 4) e 9), d.P.R. n.633/72, poste in essere nei confronti di soggetti passivi che siano debitori d'imposta stabiliti in altri Paesi UE;
- "operazione non soggetta", per le cessioni e prestazioni effettuate al di fuori della UE.

Il citato art.21, co.6-*bis* d.P.R. n.633/72 è conforme all'art.219-*bis* della Direttiva n. 2006/112/CE. Secondo tale norma, come regola generale, la fattura è soggetta alle norme applicabili nel Paese UE in cui si considera effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi; tuttavia, se il cedente/prestatore non è stabilito nel Paese UE in cui l'operazione si considera territorialmente rilevante, la fattura è soggetta alle norme applicabili nel Paese UE in cui il cedente/prestatore è stabilito a condizione che il cessionario/committente sia un soggetto passivo debitore d'imposta.
In pratica, il cedente/prestatore italiano, per le operazioni territorialmente rilevanti in altro Paese UE, deve emettere:

- fattura riportante l'indicazione "inversione contabile", se in tale Paese opera il *reverse charge*, con traslazione dell'obbligo d'imposta in capo al cessionario/committente soggetto passivo, a nulla rilevando l'eventuale identificazione Iva del cedente/prestatore in tale Paese;
- fattura utilizzando la posizione Iva previamente accesa in tale Paese UE, se
  - ivi non opera il *reverse charge*, ovvero
  - il cessionario/committente non agisce nell'esercizio d'impresa o di arte o professione.

[12] Cfr. Risoluzione n. 89/E/10, cit.

Il *reverse charge* e la dichiarazione annuale Iva

La dichiarazione annuale Iva deve essere compilata anche dai soggetti che, nell'anno d'imposta, hanno solo effettuato o ricevuto operazioni in regime di reverse charge, nonostante non risulti alcun importo da versare ovvero a credito. Dopo un breve excursus del meccanismo e degli ambiti di applicazione, si evidenziano i quadri da compilare e le risultanze conseguenti.

Il *reverse charge*

L'espressione inversione contabile, o *reverse charge*, si colloca nella terminologia dell'imposta sul valore aggiunto e indica il meccanismo che comporta lo spostamento degli obblighi Iva dal cedente-prestatore al cessionario-committente (entrambi soggetti passivi d'imposta) ed elimina la detrazione dell'Iva sugli acquisti.

Negli ultimi anni questo meccanismo è stato utilizzato, non solo per le operazioni con gli altri Paesi, ma, anche per contrastare le cosiddette "frodi carosello", dove il fornitore si sottrae al versamento dell'Iva, senza che ciò possa essere un motivo per negare la detrazione al cliente, salvo dimostrarne la malafede o la connivenza col fornitore.

In pratica, lo scopo è quello di evitare la seguente situazione:

- A (cedente-prestatore) emette fattura a B (cessionario-committente) con Iva;
- A incassa l'Iva da B e, successivamente, non versa l'imposta all'Erario;
- B detrae l'Iva non versata da A.

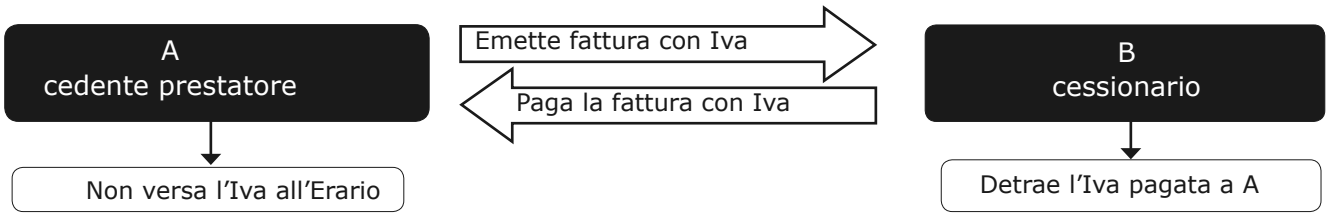

Diversamente, con l'applicazione del *reverse charge*, l'*iter* è il seguente:

- A (cedente-prestatore) emette fattura a B (cessionario-committente) esente Iva, indicando in fattura l'annotazione "inversione contabile" e, facoltativamente, la norma dell'esonero dall'applicazione dell'imposta (art.17, co.6 d.P.R. n.633/72);
- B deve integrare la fattura ricevuta con l'indicazione dell'aliquota Iva corrispondente e registrare tale fattura nel registro degli acquisti;
- B deve registrare l'autofattura (documento contabile non emesso dal cedente ma redatto direttamente dall'acquirente) nel registro delle vendite per rendere l'operazione neutra ai fini Iva.

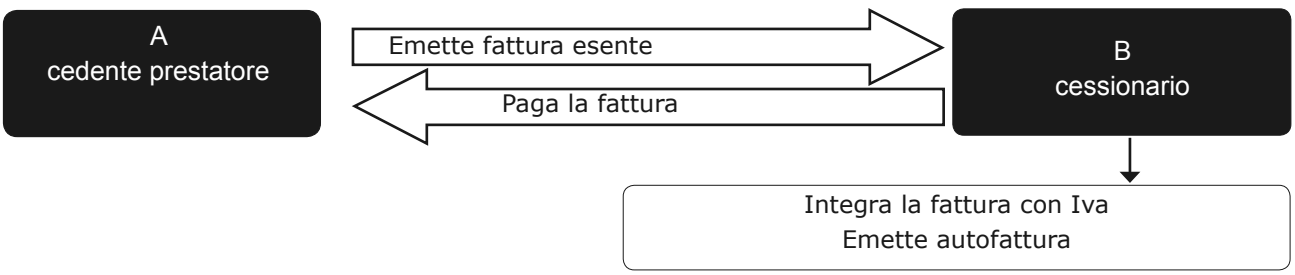

L'unico rischio della generalizzazione del *reverse charge* è che gli acquirenti si qualifichino come soggetti passivi al fine di evitare l'addebito del tributo e destinare il bene, ovvero il servizio, così

acquistato a uso personale, senza aver scontato l'Iva.
Il fornitore non è infatti assolutamente in grado di verificare, né l'effettivo destinatario della prestazione, né, a maggior ragione, l'attività da questo esercitata.

I settori di applicazione del *reverse charge*

Il meccanismo del *reverse charge*, ai sensi dell'art.17 d.P.R. n.633/72, è previsto per le seguenti cessioni o prestazioni:

- prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l'attività di costruzione o ristrutturazione di immobili, ovvero nei confronti dell'appaltatore principale o di un altro subappaltatore (attività rientranti nella sezione F della tabella Ateco 2007);
- cessioni di fabbricati, o porzioni degli stessi, escluse quelle effettuate dalle imprese costruttrici o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi, entro cinque anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento, ovvero quelle effettuate dalle stesse imprese nell'ipotesi in cui il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione, e le cessioni di fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali per i quali, nel relativo atto, il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione;
- cessioni di fabbricati strumentali, o porzioni degli stessi, che per loro caratteristica non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, escluse quelle effettuate dalle imprese costruttrici o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi, entro cinque anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento, e quelle per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione;
- cessioni imponibili di oro industriale (materiale d'oro o prodotto semilavorato di purezza pari o superiore a 325 millesimi), ovvero cessioni di oro da investimento divenute imponibili a seguito di opzione e le relative prestazioni di intermediazione;
- cessioni di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione, prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale;
- cessioni di telefoni cellulari, concepiti come dispositivi fabbricati o adattati per essere connessi a una rete munita di licenza e funzionanti a frequenze specifiche, con o senza altro utilizzo.

Occorre evidenziare che, mentre le operazioni elencate riguardanti il settore edile (prestazioni di servizi da subappaltatori e cessioni di fabbricati, anche strumentali) prendono le mosse dall'art.199 della Direttiva 2006/112/CE e, pertanto, sono approvate senza alcun limite temporale, le altre operazioni, ai sensi dell'art.199-*bis* della medesima Direttiva, hanno un'efficacia temporale limitata fino al 31 dicembre 2018 e per un periodo minimo di due anni.
In particolare l'Unione europea ha concesso l'autorizzazione per la cessione di dispositivi a circuito integrato e telefoni cellulari con la Decisione del Consiglio n.710/2010/UE del 22 novembre 2010, pubblicata sulla GUCE del successivo 25 novembre.
Si rileva, invece, che l'autorizzazione richiesta dall'Italia per la cessione di *personal computer* e materiali lapidei non è stata concessa.
Inoltre, il meccanismo del *reverse charge*, ai sensi dell'art.74 d.P.R. n.633/72, è previsto per le seguenti cessioni:

- di rottami, cascami e avanzi di metalli ferrosi e dei relativi lavori, di carta da macero, di stracci e di scarti di ossa, di pelli, di vetri, di gomma e plastica, intendendosi comprese anche quelle relative agli anzidetti beni che siano stati ripuliti, selezionati, tagliati, compattati, lingottati o sottoposti ad altri trattamenti atti a facilitarne l'utilizzazione, il trasporto e lo stoccaggio senza modificarne la natura;
- di semilavorati di metalli ferrosi di cui alle seguenti voci della tariffa doganale comune vigente al 31 dicembre 2003:
  a) ghise gregge e ghise specolari in pani, salmoni o altre forniture (v.d. 72.01);
  b) ferro-leghe (v.d. 72.02);

c) prodotti ferrosi ottenuti per riduzione diretta di minerali di ferro e altri prodotti ferrosi spugnosi, in pezzi, palline o forme simili; ferro di purezza minima in peso, di 99,94%, in pezzi, in palline o forme simili (v.d. 72.03);
d) graniglie e polveri, di ghisa greggia, di ghisa specolare, di ferro o di acciaio (v.d. 72.05);

- di rottami, cascami e avanzi di metalli non ferrosi e dei relativi lavori dei semilavorati di metalli non ferrosi di cui alle seguenti voci della tariffa doganale comune vigente al 31 dicembre 1996:
  a) rame raffinato e leghe di rame, greggio (v.d. 74.03);
  b) nichel greggio, anche in lega (v.d.75.02);
  c) alluminio greggio, anche in lega (v.d. 76.01);
  d) piombo greggio, raffinato, antimoniale e in lega (v.d. 78.01);
  e) zinco greggio anche in lega (v.d.79.01);
  e-*bis)* stagno greggio, anche in lega (v.d. 80.01);
  e-*ter)* filo di rame con diametro superiore a 6 millimetri (v.d. 7408.11);
  e-*quater)* filo di alluminio non legato con diametro superiore a 7 millimetri (v.d. 7605.11);
  e-*quinquies)* filo di leghe di alluminio con diametro superiore a 7 millimetri (v.d. 7605.21);
  e-*sexies)* barre di ottone (v.d. 7407.21).

Cessioni o prestazioni soggette a *reverse charge*	
Tipologie di operazioni	**Disposizione**
Prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l'attività di costruzione o ristrutturazione di immobili, ovvero nei confronti dell'appaltatore principale o di un altro subappaltatore	Art.17, co.6, lett. a) d.P.R. n.633/72
Cessioni di fabbricati, o porzioni degli stessi, (con esclusioni) e cessioni di fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali (con opzione)	Art.17, co.6, lett.a-*bis*) d.P.R. n.633/72
Cessioni di fabbricati strumentali, o porzioni degli stessi, che per loro caratteristica non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni (con esclusioni) e cessioni per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione	Art.17, co.6, lett. a-*bis*), d.P.R. n.633/72
Cessioni imponibili di oro industriale (con eccezioni)	Art.17, co.5 d.P.R. n.633/72
Cessioni di dispositivi a circuito integrato prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale	Art.17, co.6, lett. c) d.P.R. n.633/72
Cessioni di telefoni cellulari	Art.17, co.6, lett. b) d.P.R. n.633/72
Cessioni di rottami, cascami e avanzi di metalli ferrosi e dei relativi lavori, di carta da macero, di stracci e di scarti di ossa, di pelli, di vetri, di gomma e plastica	Art.74, co.7 d.P.R. n.633/72
Cessioni di semilavorati di metalli ferrosi, quali ghise gregge e ghise specolari in pani, salmoni o altre forniture, ferro-leghe, prodotti ferrosi ottenuti per riduzione diretta di minerali di ferro e altri prodotti ferrosi spugnosi, in pezzi, palline o forme simili, ferro di purezza minima in peso, di 99,94%, in pezzi, in palline o forme simili, graniglie e polveri, di ghisa greggia, di ghisa specolare, di ferro o di acciaio	Art.74, co.7 d.P.R. n.633/72
Cessioni di rottami, cascami e avanzi di metalli non ferrosi e dei relativi lavori dei semilavorati di metalli non ferrosi, quali rame raffinato e leghe di rame, greggio, nichel greggio, anche in lega, alluminio greggio, anche in lega, piombo greggio, raffinato, antimoniale e in lega, zinco greggio anche in lega, stagno greggio, anche in lega, filo di rame con diametro superiore a 6 millimetri, filo di alluminio non legato con diametro superiore a 7 millimetri, filo di leghe di alluminio con diametro superiore a 7 millimetri e barre di ottone	Art.74, co.8 d.P.R. n.633/72

I nuovi settori di applicazione dal 2015

Il meccanismo del *reverse charge* è esteso, grazie all'introduzione dell'art.1, co.629-633 L. n.190/14 (denominata Legge di Stabilità per il 2015), alle seguenti cessioni o prestazioni:

- prestazioni di demolizione, di installazione di impianti elettrici e idraulici e di completamento di edifici, anche se le attività sono poste in essere nell'ambito di contratti di appalto;
- trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra e di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori, nonché di certificati relativi all'energia e al *gas*;
- cessioni di *gas* ed energia elettrica a un soggetto passivo rivenditore;
- cessioni di bancali di legno (*pallet*) recuperati ai cicli di utilizzo successivo al primo;
- prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative a edifici.

Si rileva che l'applicazione del *reverse charge* per le operazioni riguardanti il settore energetico è prevista con una durata limitata a un periodo di quattro anni. Diversamente, le altre operazioni entrano a regime.

Inoltre, si rimane in attesa del rilascio di una specifica autorizzazione da parte del Consiglio dell'Unione europea per l'applicazione del r*everse charge* anche per le cessioni di beni effettuate nei confronti della grande distribuzione.

Cessioni o prestazioni soggette a *reverse charge* dall'1° gennaio2015	
Tipologie di operazioni	**Disposizione**
Prestazioni di demolizione, di installazione di impianti elettrici e idraulici e di completamento di edifici, anche se le attività sono poste in essere nell'ambito di contratti di appalto	Art.17, co.6, lett. a-*ter*) d.P.R. n.633/72
Trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra e di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori, nonché di certificati relativi all'energia e al *gas*	Art.17, co.6 lett. d-*bis*) e d-*ter*) d.P.R. n.633/72
Cessioni di gas ed energia elettrica a un soggetto passivo rivenditore	Art.17, co.6, lett. d-*quarter*) d.P.R. n.633/72
Cessioni di bancali di legno (*pallet*) recuperati ai cicli di utilizzo successivo al primo	Art.74, co.7 d.P.R. n.633/72
Prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative a edifici.	Art.17, co.6, lett. a-*ter*) d.P.R. n.633/72

La compilazione della dichiarazione annuale Iva 2015 per le operazioni attive

Le operazioni attive, cessioni o prestazioni, effettuate con l'applicazione del meccanismo del *reverse charge* devono essere indicate nel quadro VE, sezione 4.

In particolare, al rigo VE35 devono essere riportate le seguenti operazioni:

- cessioni di rottami e altri materiali di recupero, di cui all'art.74, co.7 e 8 (campo 2);
- cessioni di oro industriale, ovvero di oro da investimento divenute imponibili a seguito di opzione e le relative prestazioni di intermediazione, di cui all'art.17, co.5 (campo 3);
- prestazioni di servizi rese nel settore edile da subappaltatori senza addebito d'imposta, di cui all'art.17, co.6, lett. a) (campo 4);
- cessioni di fabbricati, o porzioni di essi, di cui all'art.17, co.6, lett. a-*bis*) (campo 5);
- cessioni di telefoni cellulari, di cui all'art.17, co.6, lett. b) (campo 6);
- cessioni di microprocessori e unità centrali di elaborazione prima della loro installazione in prodotti destinati a consumatori finali, di cui all'art.17, co.6, lett. c) (campo 7).

Quadro riassuntivo – Compilazione del rigo VE35	
Tipologie di operazioni	**Campo**
Cessioni di rottami e altri materiali di recupero	2
Cessioni di oro e argento puro	3
Subappalto nel settore edile	4
Cessioni di fabbricati	5
Cessioni di telefoni cellulari	6
Cessioni di microprocessori	7

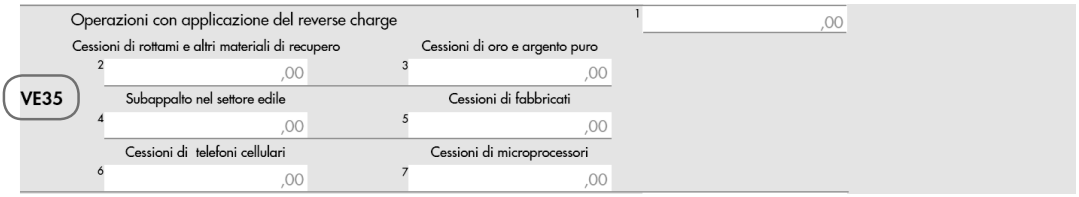

Il totale delle operazioni, evidenziato nel campo 1 del rigo VE35, concorre a determinare il volume d'affari di cui al rigo VE40.

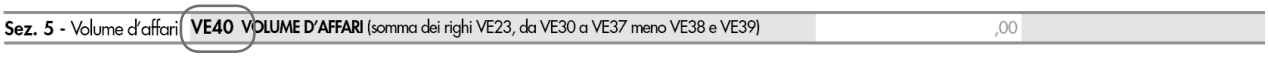

La compilazione della dichiarazione annuale Iva 2015 per le operazioni passive

Diversamente, le operazioni passive, acquisti, ricevute con l'applicazione del meccanismo del *reverse charge* devono essere indicate nella sezione 1, del quadro VF denominato "Operazioni passive e Iva ammessa in detrazione".

In particolare, gli acquisti devono essere indicati, suddivisi tra imponibile e imposta, nei righi da VF1 a VF11.

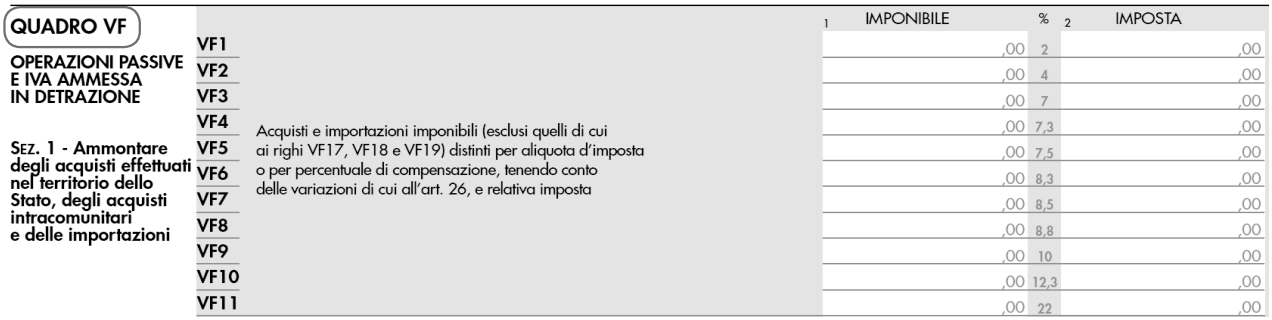

L'importo totale degli acquisti e dell'Iva deve essere riportata nei righi VF21 e VF23 della sezione 2.

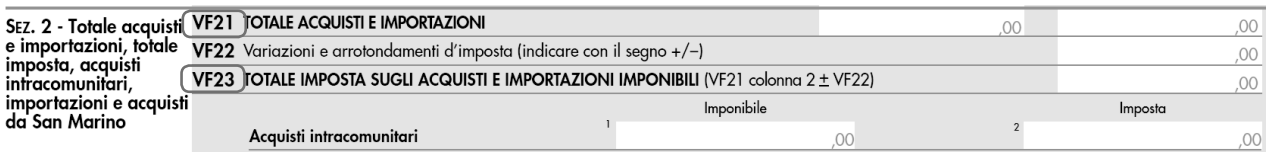

L'Iva ammessa in detrazione deve essere inoltre inserita nel rigo conclusivo del quadro (VF57).

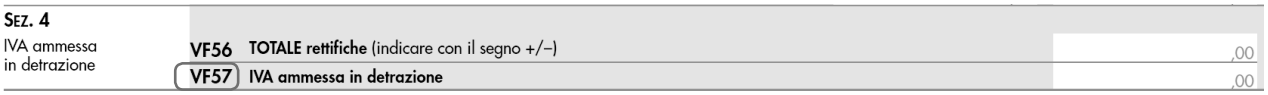

Occorre rilevare che gli acquisti devono essere suddivisi, nel rigo VF25, tra beni ammortizzabili, beni strumentali non ammortizzabili, beni destinati alla rivendita e alla produzione di beni o servizi e altri acquisti.

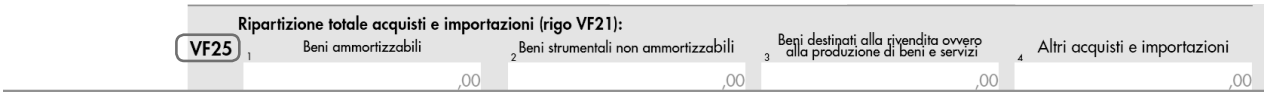

Tale rigo deve essere sempre compilato, a eccezione del caso in cui il codice attività del dichiarante sia uno di quelli compresi nel macro settore "A" della tabella Ateco 2007.

Successivamente, in conseguenza all'emissione dell'autofattura, deve essere compilato il quadro VJ denominato "Determinazione dell'imposta relativa a particolari tipologie di operazioni".

In particolare, devono essere riportate le seguenti operazioni:

- acquisti di rottami e altri materiali di recupero, di cui all'art.74, co.7 e 8 (rigo VJ6);
- acquisti di oro industriale e di argento puro, di cui all'art.17, co.5 (rigo VJ7);
- acquisti di oro da investimento imponibile per opzione, di cui all'art.17, co.5 (VJ8);
- acquisti resi da subappaltatori nel settore edile senza addebito d'imposta, di cui all'art.17, co.6, lett.

a) (rigo VJ13);
- acquisti di fabbricati, o porzioni di essi, di cui all'art.17, co.6, lett. a-*bis*) (rigo VJ14);
- acquisti di telefoni cellulari, di cui all'art.17, co.6, lett. b) (rigo VJ15);
- acquisti di microprocessori e unità centrali di elaborazione, di cui all'art.17, co.6, lett. c) (rigo VJ16).

Quadro riassuntivo – compilazione del quadro vj	
Tipologie di operazioni	**Rigo**
Acquisti all'interno di beni di cui all'art.74, co.7 e 8	VJ6
Acquisti all'interno di oro industriale e argento puro (art.17, co.5)	VJ7
Acquisti di oro da investimento imponibile per opzione (art.17, co.5)	VJ8
Acquisti di servizi resi da subappaltatori nel settore edile (art.17, co.6, lett. a)	VJ13
Acquisti di fabbricati (art.17, co.6, lett. a-*bis*)	VJ14
Acquisti di telefoni cellulari (art.17, co.6, lett. b)	VJ15
Acquisti di microprocessori (Art.17, co.6, lett. c)	VJ16

QUADRO VJ
DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA RELATIVA A PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OPERAZIONI

		1 IMPONIBILE	2 IMPOSTA
VJ1	Acquisti di beni provenienti dallo Stato Città del Vaticano e dalla Repubblica di San Marino – art. 71, comma 2 – (inclusi acquisti di oro industriale,argento puro e beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8)	,00	,00
VJ2	Estrazione di beni da depositi IVA (art. 50-bis, comma 6, d.l. n. 331/1993)	,00	,00
VJ3	Acquisti di beni e servizi da soggettli non residenti ai sensi dell'art. 17, comma 2	,00	,00
VJ4	Operazioni di cui all'art. 74, comma 1, lett. e)	,00	,00
VJ5	Provvigioni corrisposte dalle agenzie di viaggio ai loro intermediari (art. 74-ter, comma 8)	,00	,00
VJ6	Acquisti all'interno di beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8	,00	,00
VJ7	Acquisti all'interno di oro industriale e argento puro (art. 17, comma 5)	,00	,00
VJ8	Acquisti di oro da investimento imponibile per opzione (art. 17, comma 5)	,00	,00
VJ9	Acquisti intracomunitari di beni (inclusi acquisti di oro industriale, argento puro e beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8)	,00	,00
VJ10	Importazioni di beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8 senza pagamento dell'IVA in dogana (art. 70, comma 6)	,00	,00
VJ11	Importazioni di oro industriale e argento puro senza pagamento dell'IVA in dogana (art. 70, comma 5)	,00	,00
VJ12	Acquisti di tartufi da rivenditori dilettanti ed occasionali non muniti di partita IVA (art. 1, comma 109, legge n. 311/2004)	,00	,00
VJ13	Acquisti di servizi resi da subappaltatori nel settore edile (art. 17, comma 6, lett. a)	,00	,00
VJ14	Acquisti di fabbricati (art. 17, comma 6, lett. a-bis)	,00	,00
VJ15	Acquisti di telefoni cellulari (art. 17, comma 6, lett. b)	,00	,00
VJ16	Acquisti di microprocessori (art. 17, comma 6, lett. c)	,00	,00
VJ17	**TOTALE IMPOSTA** (somma dei righi da VJ1 a VJ16)		,00

Il totale delle operazioni passive deve essere indicato all'interno del rigo VJ17.
In questo modo la liquidazione dell'imposta annuale, da evidenziare nella sezione 1 del quadro VL, è pari a zero, in quanto l'Iva detraibile, di cui al rigo VF57, è compensata con l'Iva a debito, di cui al rigo VJ17.

Esempi di compilazione della dichiarazione Iva per operazioni con *reverse charge*

Esempio 1 - Cessione di cellulari

Si ipotizzi che un contribuente, tenuto alla presentazione della dichiarazione annuale Iva 2015, abbia ceduto, nell'anno d'imposta 2014, telefoni cellulari, di cui all'art.17, co.6, lett. b), per un importo di 10.000 euro. Come esaminato in precedenza, tale operazione deve essere evidenziata all'interno del rigo VE35, campo 7. Inoltre, la sommatoria delle operazioni con applicazione del *reverse charge* deve essere indicata nel campo 1 e concorre al totale volume d'affari di cui al rigo VE40.

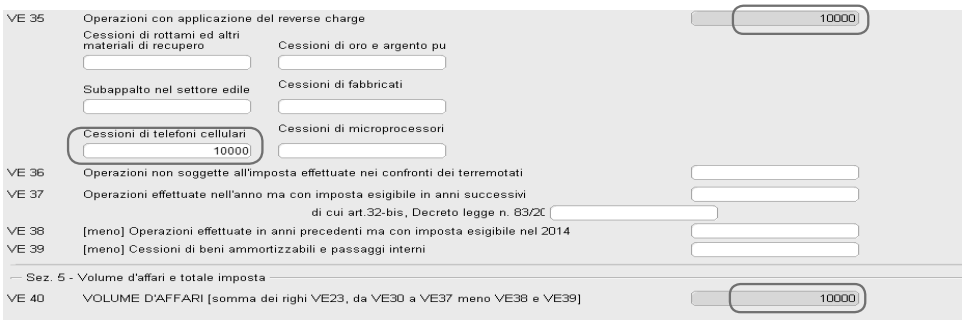

Tale operazione comporta una liquidazione annuale pari a zero (quadro VL) e nessun importo da versare o da trasferire (quadro VX).

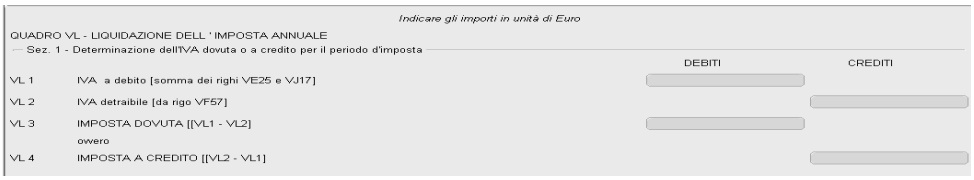

Indicare gli importi in unità di Euro

QUADRO VL - LIQUIDAZIONE DELL ' IMPOSTA ANNUALE

Sez. 1 - Determinazione dell'IVA dovuta o a credito per il periodo d'imposta

		DEBITI	CREDITI
VL 1	IVA a debito [somma dei righi VE25 e VJ17]		
VL 2	IVA detraibile [da rigo VF57]		
VL 3	IMPOSTA DOVUTA [[VL1 - VL2]		
	owero		
VL 4	IMPOSTA A CREDITO [[VL2 - VL1]		

VX1	IVA da versare o da trasferire	
VX2	IVA a credito [da ripartire tra i righi VX4, VX5 e VX6] o da trasferire	

Esempio 2 - Acquisti di microprocessori

Si ipotizzi che un contribuente, tenuto alla presentazione della dichiarazione annuale Iva 2015, abbia acquistato, nell'anno d'imposta 2014, microprocessori, di cui all'art.17, co.6, lett. c), per un importo di 10.000 euro.

Come esaminato in precedenza, tale operazione deve essere evidenziata all'interno della sezione 1 del quaro VF, suddivisa in imponibile e imposta.

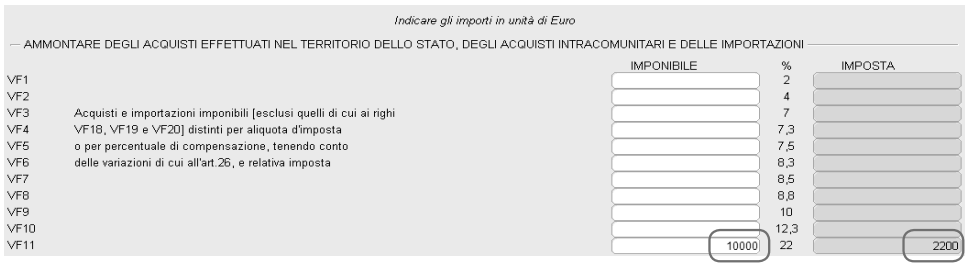

Indicare gli importi in unità di Euro

AMMONTARE DEGLI ACQUISTI EFFETTUATI NEL TERRITORIO DELLO STATO, DEGLI ACQUISTI INTRACOMUNITARI E DELLE IMPORTAZIONI

		IMPONIBILE	%	IMPOSTA
VF1			2	
VF2			4	
VF3	Acquisti e importazioni imponibili [esclusi quelli di cui ai righi		7	
VF4	VF18, VF19 e VF20] distinti per aliquota d'imposta		7,3	
VF5	o per percentuale di compensazione, tenendo conto		7,5	
VF6	delle variazioni di cui all'art.26, e relativa imposta		8,3	
VF7			8,5	
VF8			8,8	
VF9			10	
VF10			12,3	
VF11		10000	22	2200

La sommatoria dell'Iva sugli acquisti deve essere inserita nei righi VF21 e VF23

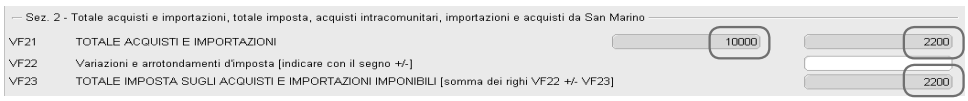

Sez. 2 - Totale acquisti e importazioni, totale imposta, acquisti intracomunitari, importazioni e acquisti da San Marino

VF21	TOTALE ACQUISTI E IMPORTAZIONI	10000	2200
VF22	Variazioni e arrotondamenti d'imposta [indicare con il segno +/-]		
VF23	TOTALE IMPOSTA SUGLI ACQUISTI E IMPORTAZIONI IMPONIBILI [somma dei righi VF22 +/- VF23]		2200

La sommatoria dell'Iva ammessa in detrazione deve risultare indicata anche nel rigo VF57.

VF56	TOTALE rettifiche [indicare con il segno +/-]	
VF57	IVA ammessa in detrazione	2200

In conseguenza all'emissione dell'autofattura, l'operazione deve essere inserita, suddivisa tra imponibile e imposta, anche nel rigo VJ16 e il totale dell'imposta deve essere evidenziato nel rigo VJ17.

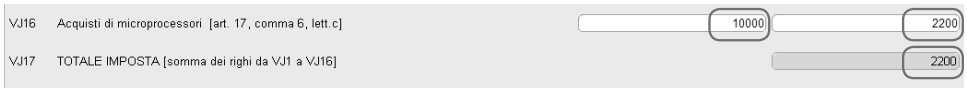

VJ16	Acquisti di microprocessori [art. 17, comma 6, lett.c]	10000	2200
VJ17	TOTALE IMPOSTA [somma dei righi da VJ1 a VJ16]		2200

La sezione 1 del quadro VL, diversamente dal caso di cessioni o prestazioni, deve indicare l'importo dell'Iva a debito e dell'Iva detraibile. Gli importi, essendo identici, si compensano e, di conseguenza, i righi VL3 "Imposta dovuta" e VL4 "Imposta a credito" risultano pari a zero.

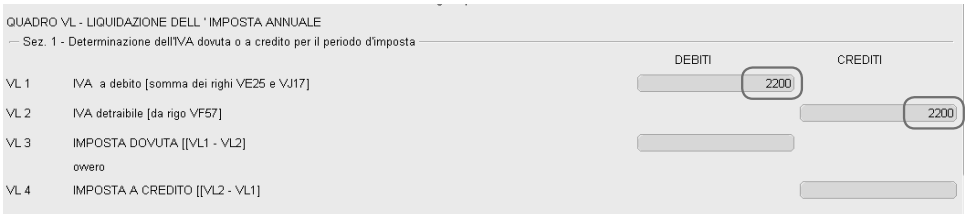

QUADRO VL - LIQUIDAZIONE DELL ' IMPOSTA ANNUALE

Sez. 1 - Determinazione dell'IVA dovuta o a credito per il periodo d'imposta

		DEBITI	CREDITI
VL 1	IVA a debito [somma dei righi VE25 e VJ17]	2200	
VL 2	IVA detraibile [da rigo VF57]		2200
VL 3	IMPOSTA DOVUTA [[VL1 - VL2]		
	owero		
VL 4	IMPOSTA A CREDITO [[VL2 - VL1]		

Il nuovo ravvedimento operoso

La Legge di Stabilità interviene in maniera decisa in materia di ravvedimento operoso, cambiando l'impostazione di fondo. L'idea è di consentire al contribuente, sulla base di una maggiore disponibilità di informazioni, di porre rimedio ad eventuali errori commessi, potendo fruire di riduzioni delle sanzioni irrogabili in maniera variabile, a seconda del "ritardo" della correzione, fino al termine del periodo di accertamento. Cambiano anche le possibilità di definizione degli atti e le cause ostative al ravvedimento, laddove si registra la possibilità di sanare eventuali contestazioni emesse in sede di verifica.

Le maggiori informazioni e le novità per le dichiarazioni integrative

Le variazioni al ravvedimento operoso nascono anzitutto dalla volontà di rendere disponibile al contribuente le informazioni presenti nell'anagrafe tributaria. In tal modo lo stesso, avendo cognizione delle situazioni registrate come "anomale", sarà incentivato a correggere le stesse, potendo fruire di importanti riduzioni in termini di sanzioni. Si giunge dunque alla configurazione di una collaborazione ampia, potendo permettere, di contro, all'Amministrazione finanziaria di concentrarsi sulle posizioni di maggiore criticità.

Per rendere possibile tale "cambio" di approccio, il legislatore provvede anzitutto alla modifica dell'art.2, co.8 d.P.R. n.322/98, dove si esplicita in maniera chiara che la possibilità di integrare le dichiarazioni dei redditi, dell'Irap, dei sostituti d'imposta e dell'Iva, per correggere errori od omissioni, non oltre i termini per l'accertamento, non pregiudica la riduzione delle sanzioni come stabilite dall'art.13 D.Lgs. n.472/97. A differenza del passato, deriva che anche nelle ipotesi di c.d. "integrativa lunga" sarà possibile ridurre le sanzioni irrogabili in maniera spontanea, in modo che si possano definire "parallele" le scelte del contribuente, ossia da un lato esternare al fisco, mediante l'integrazione della dichiarazione, i maggiori imponibili corretti e dall'altro avere pur sempre un "premio" (ancorchè graduato per quanto si dirà nel prosieguo). Come noto ciò in precedenza non era possibile, atteso che le riduzioni delle sanzioni irrogabili erano previste fino al termine di presentazione della dichiarazione riferita al periodo d'imposta in cui l'errore di versamento era stato commesso. Tradotto in termini pratici:

- in forza delle precedenti disposizioni, presupponendo un termine ordinario di accertamento riferito ad una dichiarazione correttamente prodotta, la correzione di Unico 2014 riferito all'anno 2013, in sede di c.d. integrativa lunga, poteva avvenire fino al 31 dicembre 2018, ma le sanzioni ridotte sui versamenti erano riconosciute solo fino al 30 settembre 2015. In caso di ravvedimenti successivi a tale data, le sanzioni irrogabili erano piene e la sola possibilità offerta al contribuente era quella di definire le sanzioni nella misura di 1/3;
- a seguito delle modifiche della Legge di Stabilità, in relazione ad esempio alla dichiarazione Unico 2015, l'integrativa lunga potrà avvenire fino al 31 dicembre 2019 ed il contribuente potrà pur sempre fruire di una riduzione delle sanzioni (da 1/10 ad 1/6, ovvero 1/5 se nel frattempo è avvenuta la notifica di un pvc).

In relazione alle dichiarazioni integrative e limitatamente ai dati integrati, nonché in riferimento a tutte le regolarizzazioni delle omissioni, la manovra di stabilità risolve poi anche l'annosa problematica dei termini per l'azione di controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria, ovvero per la notifica delle eventuali cartelle di pagamento, stabilendo che gli stessi decorrono dalla data di presentazione dell'integrativa medesima. Resta però all'Agenzia delle Entrate il compito di specificare in maniera definita cosa si intende per "dati integrati": ad esempio è necessario sapere se, in caso di innalzamento dei ricavi, lo "slittamento" del termine del controllo è riferito solo al maggiore ammontare dichiarato ovvero a tutti i ricavi del contribuente.

Quali sanzioni?

Prima di analizzare nel dettaglio le modifiche apportate all'art.13 D.Lgs. n.472/97 è opportuna una riflessione circa la determinazione della sanzione irrogabile. In ogni singola casistica da ravvedere dovrà prima ragionarsi, infatti, della violazione effettuata, per poi comprendere l'esatta misura della sanzione ridotta: ad esempio, per i redditi eventualmente percepiti all'estero, è necessario ricordarsi che le sanzioni minime sono ulteriormente aumentate nella misura di 1/3, essendo pari, in caso di infedele dichiarazione, al 133%.

Circa l'annosa questione delle differenze esistenti tra la sanzione del 30% (correzioni formali) e le altre ipotesi, in primis quella da infedele dichiarazione (sanzione minima del 100%), è importante richiamare le precisazioni della Circolare n.18/E/11, che intervenendo in ordine al presunto utilizzo di crediti inesistenti, contiene un chiarimento che può essere letto come fissazione del principio di carattere generale. È noto che relativamente ai crediti inesistenti le sanzioni sono state notevolmente inasprite. Il punto problematico sorge in caso di controlli automatizzati o formali, in quanto se in tale sede dovessero emergere delle irregolarità, l'art.2, co.1 D.Lgs. n.462/97 prevede che alle somme dovute a titolo di imposta o di minor credito si applica la sanzione per ritardato od omesso versamento stabilita dall'art.13 D.Lgs. n.471/97, ai sensi del quale la sanzione amministrativa è stabilita nella misura del 30% di ogni importo non versato o versato in ritardo.

Secondo il citato documento di prassi, la lettura sistematica delle disposizioni normative conduce a ritenere che *"l'unica sanzione applicabile alle violazioni rilevate in sede di controllo automatizzato delle dichiarazioni effettuato ai sensi degli artt.36-bis d.P.R. n.600/73 e 54-bis d.P.R. n.633/72 – ancorché riferibili all'utilizzo in compensazione di crediti per un ammontare superiore a quanto dichiarato – è quella prevista dall'art.13 D.Lgs. n.471/97 per i ritardati od omessi versamenti diretti"*, ossia la sanzione del 30%.

Solo se il credito inesistente è appurato mediante altre tipologie di controlli si rendono applicano le sanzioni specifiche e "rafforzate" previste dal D.L. n.185/08.

Tale distinzione consente di stabilire il principio generale da applicare in sede di determinazione delle sanzioni:

- in tutte le ipotesi in cui si intende ravvedere un versamento anche parzialmente non eseguito e/o l'utilizzo un credito inesistente che è controllabile mediante le procedure "automatizzate", la sanzione di riferimento su cui calcolare le riduzioni previste è quella del 30%;
- nelle altre ipotesi, le sanzioni di riferimento sono quelle ordinarie.

Il nuovo ravvedimento: le ipotesi ostative

Il ravvedimento operoso reca il "beneficio" di ridurre l'ammontare delle sanzioni dovute. Nel caso in cui la violazione tributaria non sia stata ancora contestata dall'Amministrazione finanziaria, il contribuente può rimediare alla trasgressione tramite l'art.13 D.Lgs. n.472/97, versando, contestualmente al tributo e agli interessi legali maturati, una sanzione ridotta. Circa il concetto di "contestualità" del pagamento della sanzione (rispetto al versamento del tributo e degli interessi), il Ministero delle Finanze nella Circolare n.180/E/98 ha precisato che tale termine "non deve essere inteso nel senso che tutte le incombenze previste ai fini del ravvedimento (rimozione formale della violazione e pagamento delle somme dovute) debbano avvenire nel "medesimo giorno" ma, com'è logico che sia, entro lo stesso "limite temporale"" previsto dalla norma. Questo significa che versamento di tributo, sanzioni ed interessi possono anche avvenire in momenti diversi e comunque il ravvedimento risulta valido, perfezionandosi però solo nel momento in cui le tre componenti risultano versate.

La manovra per il 2015 interviene in sede di ravvedimento in diverse direzioni. In primo luogo sono modificate le condizioni ostative al ravvedimento operoso, seppur limitatamente ai tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate, stabilendo come non operi la preclusione nel caso in cui siano inziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento, delle quali i soggetti interessati abbiano avuto formale conoscenza. Restano invece quali cause ostative, in base a quanto espressamente previsto dalla nuova disposizione, le ipotesi in cui sia stato notificato un atto

di liquidazione o accertamento relativo agli stessi tributi, comprese le comunicazioni di irregolarità di cui agli artt.36-*bis* d.P.R. n.600/73 e 54-*bis* d.P.R. n.633/72 e degli esiti del controllo formale di cui all'art.36-*ter* d.P.R. n.600/73.
Quanto agli avvisi bonari è bene rammentare quanto precisato nella richiamata Circolare n.18/E/11, secondo cui il contribuente può comunque avvalersi del ravvedimento per sanare quelle violazioni non rilevabili in sede di controllo automatizzato, salvo che non sussista una ulteriore causa di impedimento (vale a dire l'accertamento ordinario). Ciò significa che se anche è ricevuto un avviso bonario che evidenzia, ad esempio, l'errata eccedenza della dichiarazione precedente, il contribuente potrà comunque procedere a ravvedere la dichiarazione per evidenziare errori di altro genere, come la mancata indicazione di un reddito o anche l'errata indicazione dei componenti negativi, circostanze che fanno sussistere la "infedeltà" della dichiarazione.

> Nessuna preclusione ai ravvedimenti è invece ora prevista dall'avvenuta notifica di un pvc: la sola conseguenza è la possibilità di avvalersi di una riduzione delle sanzioni più contenute rispetto alle altre previste dal Legislatore.

Di contro, il Legislatore si è preoccupato di eliminare le possibilità di definizione agevolata di determinati atti, tra cui appunto il pvc. Il concetto appare semplice: nell'ottica della richiamata avanzata collaborazione tra fisco e contribuente, anche nel corso del pvc e nel periodo immediatamente successivo si vuole concedere al contribuente di valutare correttamente i suoi comportamenti, magari ponendoli a confronto con le contestazioni mosse e lasciandogli la più ampia possibilità di sanare le violazioni che egli ritiene siano state giustamente riscontrate dai verificatori.
Ciò rappresenta una importante variazione rispetto al passato, posto che in presenza di un pvc, come noto, era possibile avere una riduzione delle sanzioni e specificatamente nella misura di 1/6 solo accettando integralmente le contestazioni del pvc; di contro, nel futuro il contribuente potrà idoneamente valutare quali contestazioni sono, a suo avviso, insindacabili, mantenendo in piedi, nell'ottica di un eventuale futuro contenzioso, solo quelle che ritiene ingiuste. Ad esempio, in caso di contestazioni per maggiori ricavi e costi indeducibili, laddove in riferimento al recupero dei componenti negativi si riscontri la correttezza dell'operato dei verificatori, il contribuente avrà la facoltà di ravvedere con le sanzioni ridotte solo la contestazione afferente i costi non deducibili.
Sul punto è importante precisare che le sanzioni ridotte in misura maggiore potranno essere fruite fino all'emanazione dell'avviso di accertamento. Ciò potrebbe accadere anche a distanza di anni dalla verifica, ma magari l'avviso di accertamento è emesso in breve tempo e questo implica il blocco alle ipotesi di ravvedimento, residuando al contribuente solo la possibilità di definire le sanzioni nella misura di 1/3.

Le diverse riduzioni delle sanzioni

A seguito delle modifiche apportate dalla manovra per il 2015, si hanno attualmente le seguenti possibilità di riduzione delle sanzioni:

- 1/10 del minimo edittale, in presenza di un omesso o tardivo versamento d'imposta corretto nei 30 giorni successivi al termine di legge ordinario;
- 1/9 del minimo edittale, se la correzione avviene entro i 90 giorni successivi al termine di presentazione della dichiarazione o comunque, in assenza di obbligo dichiarativo, entro 90 giorni dall'omissione o errore;
- 1/8 del minimo edittale, se il ravvedimento avviene nel termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui l'infrazione è stata commessa (o nel termine di un anno dalla violazione, nel caso in cui non vi sia dichiarazione annuale da presentare). In termini pratici, per gli anni solari, le violazioni di versamento commesse nel 2014 (si pensi ad un pagamento in ritardo del saldo delle imposte del 2013), sono sanabili con la riduzione delle sanzioni ad un ottavo fino al 30 settembre 2015;
- 1/7 del minimo edittale, se il ravvedimento avviene nel termine di presentazione della dichia-

razione relativa all'anno successivo a quello in cui l'infrazione è stata commessa (o nel termine di due anni dalla violazione, nel caso in cui non vi sia dichiarazione annuale da presentare). In termini pratici, sempre con riferimento agli anni solari, le violazioni di versamento commesse nel 2014 sono sanabili con la riduzione delle sanzioni ad un settimo fino al 30 settembre 2016;
- 1/6 del minimo edittale, se il ravvedimento avviene oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello in cui l'infrazione è stata commessa (o oltre il termine di due anno dalla violazione, nel caso in cui non vi sia dichiarazione annuale da presentare). In termini pratici, per gli anni solari, le violazioni di versamento commesse nel 2014 sono sanabili con la riduzione delle sanzioni ad un sesto dopo il 30 settembre 2016;
- 1/5 del minimo edittale, se in caso di accessi, ispezioni e verifiche con conseguente consegna del pvc, il ravvedimento avviene dopo la constatazione della violazione. In tale ipotesi, peraltro, non è precluso l'inizio o la prosecuzione delle attività di controllo e accertamento.

In relazione al nuovo assetto dinanzi delineato deve anzitutto evidenziarsi come la norma non preveda particolari modalità di entrata in vigore.

Dunque dal 1° gennaio 2015 trovano applicazione le nuove tipologie di ravvedimento operoso anche con riferimento alle violazioni commesse nel passato. Ad esempio, entro il termine del 30 settembre 2015 sarà possibile sanare violazioni commesse nel corso del 2013 in riferimento al versamento del saldo delle imposte del 2012, fruendo della riduzione ad 1/7 delle sanzioni irrogabili.

Circa la riduzione di 1/6 delle sanzioni, la stessa è utilizzabile fino alla scadenza delle possibilità di accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria. Se è vero che il termine ordinario è del quarto periodo d'imposta successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ovvero al quinto periodo successivo in caso di omissione della dichiarazione, con ciò dunque potendosi concludere che fino al 31 dicembre 2015 sono definibili le violazioni afferenti il 2010 (dichiarazione presentata), ovvero il 2009 (in caso di dichiarazione omessa), è altrettanto vero che nulla vieta che il contribuente decida di sanare violazioni potenzialmente oggetto di "raddoppio dei termini" di accertamento (casistiche di reati tributari, ovvero di capitali detenuti in paesi c.d. *black list*). È evidente che in tale ultima ipotesi le implicazioni sono molteplici, dall'evoluzione della giurisprudenza sul tema dei raddoppi dei termini alle attese future variazioni normative, ma in linea di principio detta soluzione di ravvedimento è esplorabile.

Infine, la riduzione della sanzione nella misura di 1/5 è applicabile dopo che il pvc è stato notificato, o meglio consegnato: ciò vuol dire che fino a quel momento sono applicabili le altre riduzioni normative. Il Legislatore comunque prevede che la riduzione in questione non scatta nelle seguenti ipotesi:

- se le violazioni consistono nella mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto ovvero nell'emissione di tali documenti per importi inferiori a quelli reali, o ancora in caso di omesse annotazioni su apposito registro dei corrispettivi relativi a ciascuna operazione in caso di mancato o irregolare funzionamento degli apparecchi misuratori fiscali;
- nell'ipotesi di omessa installazione degli apparecchi per l'emissione dello scontrino fiscale.

L'eliminazione della definizione degli atti

Al fine di armonizzare il sistema normativo di riferimento, il Legislatore della manovra di stabilità ha abrogato le diverse possibilità che consentivano la riduzione delle sanzioni nella misura di 1/6 nelle ipotesi di definizione degli inviti al contraddittorio (sia ai fini delle imposte dirette che indirette) o di pvc, ovvero nella casistica di acquiescenza agli avvisi di accertamento non preceduti da altri atti endoprocedimentali emessi dall'Agenzia delle Entrate.

In particolare, viene previsto un regime transitorio secondo cui:

1. la definizione delle sanzioni nella misura di 1/6 si applica agli inviti al contraddittorio notificati entro il 31 dicembre 2015;
2. lo stesso accade per i pvc consegnati entro la stessa data;
3. l'acquiescenza agli accertamenti con riduzione delle sanzioni nella misura di 1/6 sarà ancora possibile in relazione agli avvisi, non preceduti da altri atti endoprocedimentali, notificati entro

il 31 dicembre 2015.

Sicuramente sarà necessario un chiarimento di prassi per coordinare le diverse fattispecie. Ad ogni buon conto sembra di poter affermare che:

- in presenza di un pvc, fino alla consegna dello stesso il contribuente può fruire delle nuove riduzioni previste a decorrere dal 2015 (ad esempio, se sono trascorsi oltre due anni dalla presentazione della dichiarazione, il contribuente può avvalersi della riduzione di 1/6), avendo piena scelta in ordine ai componenti che intende ravvedere. Una volta ricevuto il pvc, il contribuente dovrebbe avere la facoltà di definire lo stesso integralmente, pagando le sanzioni ridotte nella misura di 1/6, oppure optare per il ravvedimento conservando la facoltà di decidere cosa ravvedere rispetto ai rilievi mossi, ma in questo caso ottenendo la riduzione della sanzione nella misura di 1/5;
- relativamente alla notifica di un avviso di accertamento, residua ancora la possibilità della riduzione ad 1/6 (ovviamente in assenza di atti endoprocedimentali), essendo però impedito qualsiasi ravvedimento.

Cosa ricordare in materia di ravvedimento

A chiusura del presente contributo appare opportuno ricordare alcuni aspetti particolari delle operazioni di ravvedimento, derivanti sia da disposizioni normative che da interventi di prassi. In primo luogo consta richiamare l'art.23, co.31 D.L. n.98/11, che ha modificato l'art.13, co.1 D.Lgs. n.471/97, stabilendo che per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore ai 15 giorni la sanzione del 30% è comminata nella misura di 1/15 per ciascun giorno di ritardo. In pratica, chiunque effettui un versamento con un ritardo, rispetto alla scadenza normativa prevista, da 1 giorno a 14 giorni è sanzionato in misura inferiore rispetto a quella "standard" del 30%, dovendosi irrogare una sanzione del 2% per ogni giorno di ritardo. Solo al 15° giorno di ritardo si assiste ad una "ricongiunzione" della sanzione irrogabile, in quanto, appunto, la sanzione ritorna alla predetta misura "standard" del 30%. Ne deriva che nelle ipotesi di ravvedimento nei primi 14 giorni, quando trattasi di errori formali (la norma infatti non trova applicazione per le altre violazioni, come nel caso di dichiarazione infedele, laddove la sanzione è sempre del 100%), la sanzione ridotta è pari a 0,2% al giorno.

Resta inoltre sempre centrale la Risoluzione n.67/E/11, documento che distingue tra "rateazione delle somme da ravvedimento" e "ravvedimento parziale", escludendo che l'art.13 D.Lgs. n.472/97 possa applicarsi nel caso di rateazione degli importi. In particolare, non è ammissibile che il ravvedimento della violazione si perfezioni con il versamento della cosiddetta "prima rata" di quanto "complessivamente" dovuto a titolo di imposta. Anche alla luce dei chiarimenti intervenuti con la Circolare n.27/E/13, ai fini del perfezionamento del ravvedimento parziale, è necessario che siano corrisposti interessi e soprattutto sanzioni commisurati alla frazione del debito d'imposta versato tardivamente.

Infine merita di essere richiamata la Circolare n.27/E/13 che ha affrontato il problema degli errori più o meno marginali commessi in sede di versamento. Tale documento di prassi ha il grande pregio di affermare che deve essere premiata la volontà del contribuente di adempiere, a prescindere dagli errori commessi. Nello specifico, la correttezza del comportamento "virtuoso" deve essere riconosciuta anche in presenza di un versamento complessivo insufficiente in termini di imposte, sanzioni e interessi, con addirittura sanzioni e interessi non commisurati alle imposte versate.

La Circolare chiaramente afferma che il ravvedimento deve considerarsi "perfezionato con riferimento alla quota parte dell'imposta proporzionata al quantum complessivamente corrisposto a vario titolo".

In termini pratici, a prescindere dalla circostanza che nel modello F24 utilizzato per il ravvedimento non siano distinti in maniera analitica gli importi versati a titolo di imposta, interessi e sanzioni, comunque pro quota al contribuente deve essere riconosciuto un ravvedimento. La sola necessità richiesta dalla Circolare n.27/E/13 è che a titolo di sanzioni qualcosa sia stato versato con l'apposito codice tributo, dopo di che non serve null'altro, se non una grande pazienza per gestire la correzione degli importi confrontandosi con gli Uffici preposti.

Scadenze del mese di aprile

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 1 febbraio al 28 febbraio 2015, con il commento dei termini di prossima scadenza. Si segnala ai Signori clienti che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall'art.7 D.L. n.70/11. In primo piano vengono illustrate, se esistenti, le principali scadenze o termini oggetto di provvedimenti straordinari, mentre di seguito si riportano le scadenze mensili, trimestrali o annuali a regime.

mercoledì 15 aprile

Registrazioni contabili

Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l'annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore ad € 300,00.

Fatturazione differita

Scade oggi il termine per l'emissione e l'annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.

Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche

Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi ed i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.

Versamenti Iva mensili

Scade oggi il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di marzo, codice tributo 6003.

I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (art.1, co.3, DPR n.100/98) versano oggi l'Iva dovuta per il secondo mese precedente.

Versamento dell'Iva a saldo dovuta in base alla dichiarazione annuale

Entro oggi i contribuenti che hanno un debito d'imposta relativo all'anno 2014, risultante dalla dichiarazione annuale, e che hanno scelto il pagamento rateale dal 16 marzo devono versare la seconda rata utilizzando il codice tributo 6099.

La scadenza riguarda sia i contribuenti tenuti a presentare la dichiarazione in via autonoma che gli altri contribuenti tenuti alla dichiarazione unificata. Per questi ultimi il versamento può essere effettuato anche entro il più lungo termine previsto per il pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione unificata, maggiorando gli importi da versare degli interessi nella misura dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese a decorrere dal 16 marzo.

Versamento dei contributi Inps

Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di marzo, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.

Versamento delle ritenute alla fonte

Entro oggi i sostituti d'imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente: sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all'Irpef, sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente, sui redditi di lavoro autonomo, sulle provvigioni, sui redditi di capitale, sui redditi diversi, sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia, sulle indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto.

Versamento ritenute da parte condomini
Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi.

ACCISE - Versamento imposta
Scade il termine per il pagamento dell'accisa sui prodotti energetici ad essa soggetti, immessi in consumo nel mese precedente.

Ravvedimento versamenti entro 30 giorni
Termine ultimo per procedere alla regolarizzazione, con sanzione ridotta pari al 3%, degli omessi o insufficienti versamenti di imposte e ritenute non effettuati, ovvero effettuati in misura ridotta, entro lo scorso 16 marzo.

lunedì 20 aprile

Presentazione dichiarazione periodica Conai
Scade oggi il termine di presentazione della dichiarazione periodica Conai riferita al mese di marzo da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile.

lunedì 27 aprile

Presentazione elenchi Intrastat mensili e trimestrali
Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile e trimestrale il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle cessioni intracomunitarie effettuate, rispettivamente, nel mese o trimestre precedente.

giovedì 30 aprile

Presentazione elenchi Intra 12 mensili
Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l'invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di marzo.

Presentazione del modello Uniemens Individuale
Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori a progetto e associati in partecipazione relativi al mese di marzo.

Comunicazione di acquisto da operatori di San Marino
Scade oggi il termine, con riferimento al mese di marzo, per la comunicazione in forma analitica delle operazioni con operatori san marinesi annotate sui registri Iva.

Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione
Scade oggi il termine per il versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 01.04.2015.

Spesometro
Scade oggi il termine per l'invio telematico all'Agenzia delle entrate della comunicazione delle operazioni attive e passive realizzate nel 2014 di imposto uguale o superiore a euro 3.600 .

LYNFA Studio

La splendida sensazione di avere tutto sotto controllo

LYNFA Studio è il sistema gestionale integrato per lo Studio Professionale. Un sistema straordinariamente nuovo perché basato sulla piattaforma tecnologica POLYEDRO, che offre tutti i vantaggi del web: facilità d'uso, strumenti di collaborazione e condivisione, accessibilità da remoto.

LYNFA Studio ha due anime, con due diversi obiettivi:

1. erogare servizi ai Clienti
2. gestire e sviluppare lo Studio

LYNFA Studio asseconda e dà slancio a tutte le attività del Professionista e del suo Studio. Dal più piccolo a quello con centinaia di posti di lavoro.

Ogni Studio è diverso: LYNFA Studio sa prendere esattamente la sua forma e crescere insieme a lui e alle sue necessità.

Insieme alle più classiche funzionalità gestionali, offre:

1. i più avanzati strumenti di controllo delle attività, ovunque ci si trovi, anche da tablet;
2. servizi di condivisione e collaborazione, come l'agenda, la pubblicazione documenti e la bacheca;
3. funzionalità che incrementano la produttività come il workflow e l'anagrafica unica;
4. servizi innovativi per i Clienti.

LYNFA Studio gestisce lo Studio con managerialità ed efficienza, lasciando al Professionista tutto il tempo e le energie per fare al meglio quello che solo lui può fare: gestire le relazioni, diversificare e accrescere le occasioni di business.

Fatturazione Elettronica Pubblica Amministrazione

La soluzione TeamSystem per il tuo Studio

Con **Service Web Fatturazione Elettronica** ti permettiamo di offrire ai tuoi clienti il servizio di emissione, inoltro e archiviazione delle fatture elettroniche verso la Pubblica Amministrazione.
E naturalmente potrai anche gestire eventuali tue parcelle emesse nei confronti della PA.
Due appositi moduli - uno per le parcelle/fatture dello studio ed uno per il programma di fatturazione c/terzi - consentono, inoltre, di emettere in automatico i documenti di vendita nel formato XML corretto.

1. HAI GIÀ IL FILE IN FORMATO XML E DEVI SOLO SPEDIRLO E ARCHIVIARLO?

Ti basta accedere al sito dedicato al servzio, autenticarti e fare l'upload del file XML dal tuo computer al server web.

2. HAI SOLO UNA FATTURA PRODOTTA IN MODO TRADIZIONALE?

Una volta che hai effettuato l'accesso al sito web dedicato e ti sei autenticato, devi solo selezionare l'utility di compilazione manuale e inserire "intestazione" e "corpo" del tuo documento.
La compilazione è guidata e semplificata e puoi anche effettuarla in tempi diversi.
Ora ti basta un click sul pulsante "Invia fattura" ed hai terminato.

3. COSA SUCCEDE ORA AL TUO DOCUMENTO?

Una volta che hai inviato il file o compilato il tuo documento noi provvediamo a:

- Apporre la firma digitale;
- Inviarlo all'SDI per l'inoltro all'ufficio della PA destinatario;
- Gestire tutte le notifiche con l'SDI;
- Riportare nella tua area riservata l'esito dell'invio;
- A conservare elettronicamente a termini di legge, se lo desideri, il documento inviato e le relative notifiche.